Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Lunedì, 26 ottobre** — **Numero 256**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 30: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Relazione e R. decreto *n. 1127 col quale è concesso il condono delle soprattasse e delle altre penalità aventi il carattere di soprattasse in materia di tasse sugli affari; ed è concesso inoltre condono ed amnistia per le contravvenzioni alle varie leggi concernenti le tasse sugli affari* — **Relazione e R. decreto** *n. 1128 recante: aumento dal due al cinque per cento dell'addizionale alle imposte dirette con alcune esenzioni; devoluzione allo Stato della addizionale stessa; e stanziamento di L. 9.100.000 per il secondo semestre 1914-915 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908* — **R. decreto** *n. 1150 relativo alle autenticazioni di firme da parte dei Regi agenti all'estero* — **Relazione e R. decreto** *n. 1152 riguardante modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo; istituzione di una tassa proporzionale di bollo su biglietti delle scommesse; e modificazioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco* — **Relazione e R. decreto** *n. 1153 concernente modificazioni alla legge relativa alle tasse sulle vetture automobili e su i motocicli; e l'istituzione di una tassa sugli autoscafi* — **Relazione e R. decreto** *n. 1154 recante: aumento delle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi che sono riscossi mediante applicazione di marche; modificazioni in materia di licenza per vendita di armi insidiose esercitata in apposito locale; istituzione di una tassa di licenza per vendita ambulante di coltelli per uso domestico od industriale; aumento della tassa di licenza per il porto di rivoltella o di pistola, e riduzione della tassa sul decreto che permette la navigazione in autoscafi* — **Relazione e R. decreto** *n. 1155 riguardante l'aumento dal due al cinque per cento dell'addizionale alle tasse sugli affari, salve le esenzioni dichiarate, e la devoluzione della addizionale stessa allo Stato* — **RR. decreti** *nn. 1131, 1132, 1134, 1135 e 1137 riflettenti: Applicazioni di tassa sul bestiame e di famiglia - Erezioni in ente morale e approvazioni di statuto - Approvazioni di statuto di Consorzio di scolo* — **Ministero dell'interno:** Commissione Reale pel credito comunale e provinciale: *Convocazione di creditori* — **Ministero dei lavori pubblici:** *Notificazione* — **Corte dei conti:** *Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Avviso* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio:** *Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.*

Parte non ufficiale.

Diario estero: *Cronaca della guerra* — **Fra Russia ed Italia** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza 15 ottobre 1914 sul decreto legislativo che accorda il condono delle soprattasse e delle altre penalità aventi il carattere di soprattasse in materia di tasse sugli affari, e accorda inoltre condono e amnistia per le contravvenzioni alle varie leggi concernenti le tasse sugli affari.

SIRE,

Nella ricorrenza di importanti modificazioni delle leggi esistenti relative alle tasse sugli affari, si è altre volte ritenuto opportuno di proporre il condono, per virtù di speciale disposizione legislativa, di quelle soprattasse e pene pecuniarie le quali avendo carattere di risarcimento d'indole civile, non sono suscettibili di condono per diritto di grazia.

Seguendo tale consuetudine ed in relazione alle dichiarazioni al riguardo fatte dall'on. presidente del Consiglio in nome del Governo alla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1914, ed al Senato del Regno nella seduta del 16 luglio, il sottoscritto, in occasione delle nuove importanti disposizioni (che dovranno essere emanate con separati decreti per delegazione legislativa, in virtù delle facoltà concesse con la legge 19 luglio 1914, n. 694) su vari rami di tasse sugli affari, assolve l'impegno di proporre, con l'unito schema di decreto che dovrà essere comunicato al Parlamento, il condono delle soprattasse, subordinato, beninteso, al pagamento delle tasse dovute ed all'adempimento delle prescritte formalità.

Per connessione di materia si è compreso nell'unito decreto anche il provvedimento di condono e amnistia per tutte quelle contravvenzioni alle varie leggi concernenti le tasse sugli affari le quali rientrano nel diritto di grazia, e ciò come necessario complemento del condono delle soprattasse vere e proprie e di quelle che pur definite da alcune leggi come pene pecuniarie rivestono tuttavia indubbiamente il carattere di soprattasse. L'utilità di un provvedimento unico riesciva particolarmente evidente per riguardo agli atti che si trovano simultaneamente in contravvenzione a disposizioni la cui sanzione è la soprattassa, e a disposizioni la cui violazione è colpita da semplice penale. Tale condono riuscirà di notevole giovamento tanto ai contribuenti, quanto all'erario.

Dall'ultimo condono legislativo concesso con la legge 23 aprile 1911, n. 509, la cui efficacia fu riportata al 10 maggio 1910, e dal decreto di amnistia e condono del 27 marzo 1911, n. 249, è trascorso ormai un tempo sufficiente a far ritenere che molti documenti e molte omissioni potranno essere messe in regola nello interesse dei contribuenti che rimarranno così esonerati dalle soprattasse e penali, come in quello dell'erario che potrà riscuotere prontamente le tasse relative a tali documenti ed omissioni.

È d'altro canto agevole prevedere l'utile ripercussione che il condono avrà sull'accertamento dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile; poichè per effetto di esso numerosi atti di obbligazione di somme rimasti finora celati, verranno spontaneamente denunziati.

E alla loro volta gli uffici finanziari vedranno semplificato il proprio lavoro per la riscossione dei crediti che figurano tra i residui attivi.

Nello intento infine di eliminare ogni controversia circa la questione, se sia dovuta e debba quindi pagarsi la tassa per ottenere il condono delle pene pecuniarie dipendenti dallo esercizio di atti senza la prescritta autorizzazione o licenza governativa anche quando, come nel caso del porto d'armi e simili l'autorizzazione o licenza abbia carattere continuativo e possa essere negata, si è ravvisato giusto di introdurre nell'unito decreto una disposizione diretta a prevenire, in questo speciale argomento, contraddittorietà di giudicati.

Con tali considerazioni, dopo sentito il Consiglio dei ministri, il sottoscritto, di concerto col guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro del tesoro, ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra l'unito schema di decreto da comunicarsi al Parlamento, e nutre fiducia che la Maestà Vostra vorrà degnarsi di firmarlo.

Il numero 1127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della data del presente decreto, ed è concessa amnistia per contravvenzione alle leggi:

a) sulle tasse di registro e successioni;

b) sulle tasse di bollo;

c) sulle tasse in surrogazione del bollo e registro;

d) sulle tasse di manomorta;

e) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi;

f) sulle tasse per le concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

g) sul bollo delle carte da giuoco;

h) sulle tasse per i contratti di borsa;

i) sulla tassa annuale per i velocipedi, motocicli ed automobili;

l) sulle volture catastali nell'antico e nuovo catasto.

Per le contravvenzioni indicate alle lettere *b) f) h)* ed *i)* commesse prima della data del presente decreto, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.

Il condono non avrà luogo se, entro sei mesi dalla data del presente decreto, non siano pagate integralmente per qualsiasi motivo le tasse dovute, ed inoltre non siano adempiute, nello stesso termine e in quanto è possibile, le formalità prescritte.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1909, n. 793, circa il pagamento rateale delle tasse di successione ivi contemplate, ma il condono non avrà luogo qualora per il mancato pagamento di una rata di tassa si incorresse nella decadenza dalla dilazione concessa in base ai citati articoli delle leggi del 1902 e del 1909.

Il condono delle pene pecuniarie sancite dalle leggi indicate alla lettera *f*), e dipendente dall'esercizio di atti senza la prescritta autorizzazione o licenza, è subordinato al pagamento, nel termine anzidetto, della tassa stabilita per l'autorizzazione e licenza senza pregiudizio delle facoltà spettanti all'Amministrazione di concedere o negare l'autorizzazione o licenza e del diritto di percepire la tassa relativa nel caso di concessione.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — DARI — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza 15 ottobre 1914, sul decreto legislativo recante aumento dal due al cinque per cento della addizionale alle imposte dirette con alcune esenzioni; devoluzione allo Stato della addizionale stessa, e stanziamento di L. 9.100.000 per il secondo semestre 1914-915 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

SIRE!

I provvedimenti che, valendoci dell'autorizzazione accordata dalla legge 19 luglio 1914, n. 694, abbiamo l'onore di sottoporre alla augusta approvazione della Maestà Vostra, formavano oggetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'allegato *II* al disegno di legge n. 68-*bis*, sui provvedimenti tributari, presentato alla Camera, nel testo concordato tra la Commissione parlamentare ed il Governo (68-*bis A*).

In relazione pertanto alle disposizioni del ricordato disegno di legge, il vostro Governo, costretto a ricercare nel temporaneo aggravamento di un tributo esistente i mezzi per far fronte alle più impellenti necessità del bilancio, propone anzitutto alla Maestà Vostra di elevare dal 2 al 5 per cento l'addizionale alle imposte dirette stabilita a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e di avocare allo Stato dal primo gennaio dell'anno 1915 il prodotto dell'addizionale stessa.

Preoccupati poi dalla necessità di provvedere ad un tempo e garantire ai Comuni ed alle Provincie interessate la regolare corresponsione dei fondi, che la legge 12 gennaio 1909, n. 12, istituendo l'addizionale, aveva devoluto a loro favore, abbiamo stabilito che, durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1914-915, lo Stato dovrà erogare a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 1908, la somma di L. 9.100.000, in conformità a quanto era stato fissato coll'art. 1 del più volte ricordato disegno di legge, somma che è comprensiva della parte di addizionale derivante dalle imposte dirette e di quella derivante dalle tasse sugli affari.

Nell'intento poi di sollevare dall'onere dell'intera addizionale i redditi minori, proponiamo alla Maestà Vostra di dichiarare esenti dall'addizionale stessa le quote d'imposta erariale, le quali singolarmente non superino nel distretto di agenzia le L. 10, se riguardanti terreni, e le L. 15 se riflettenti fabbricati; nonchè le quote d'imposta di ricchezza mobile, le quali, sempre nel distretto di agenzia, colpiscono i redditi non superiori alle L. 1500 se di categoria *B*, alle L. 1667 se di categoria *C*, ed alle L. 2000 se di categoria *D*.

Nei riguardi delle suaccennate esenzioni non abbiamo mancato di portare il nostro attento esame anche sulla proposta fatta da un gruppo di deputati di elevare a L. 30 i minimi di esenzione per le due imposte sui terreni e sui fabbricati, e di limitare l'esonero delle quote minime al solo maggiore aggravio del 3 per cento, lasciando quindi sussistere, anche per le quote stesse, l'onere del 2 per cento, di cui alla legge del 12 gennaio 1909, n. 12. Ma abbiamo dovuto riconoscere che l'accettazione di tale proposta, per quanto riguarda il mantenimento dell'addizionale del 2 per cento sulle quote minime, avrebbe costituito una violazione agli impegni formalmente assunti dal Governo avanti al Parlamento, al quale era stata data esplicita assicurazione che, in ogni modo, della autorizzazione accordatagli di applicare temporaneamente i provvedimenti tributari, il Governo stesso mai si sarebbe valso per togliere agevolazioni o sgravi che già fossero stati compresi nel disegno di legge.

In tale stato di cose e poichè l'elevamento dei massimi di esenzione per le imposte sui terreni e sui fabbricati ed il mantenimento della addizionale del 2 per cento anche sulle quote minime costituivano due provvedimenti strettamente connessi, in quanto, per ragioni di carattere finanziario, non sarebbe stato assolutamente possibile adottare il primo escludendo il secondo, abbiamo dovuto riconoscere che altro non potevasi fare che mantenere, per questa parte, nella loro integrità, le disposizioni contenute nel disegno di legge surricordato.

Agli effetti poi della applicazione della addizionale del 5 per cento alle imposte dirette abbiamo dovuto fissarne la decorrenza dal 1° gennaio 1915.

Per quanto concerne la addizionale alle tasse sugli affari sarà còmpito nostro di proporre alla Maestà Vostra separato provvedimento.

SIRE,

Il vostro Governo si è ispirato al concetto di arrecare un beneficio all'erario senza soverchio aggravio di coloro che dovranno sottostare al nuovo tributo, di rispettare le attività e i redditi minori, e nello stesso tempo di garantire gli interessi degli enti colpiti dal cataclisma del 28 dicembre 1908. Ci lusinghiamo quindi che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua augusta firma l'unito decreto.

Il numero 1128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La addizionale alle imposte dirette stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842, a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è elevata da due a cinque centesimi per lira, con effetto dal 1° gennaio 1915.

Sono esenti dall'applicazione dell'intera addizionale le quote d'imposta erariale principale, le quali non superino, nel distretto dell'agenzia delle imposte, le L. 10, se riflettono i terreni, e le L. 15 se riguardano i fabbricati; e le quote d'imposta di ricchezza mobile che colpiscono, nel distretto dell'agenzia, i redditi netti della categoria *B* non superiori alle L. 1500, i redditi netti della categoria *C* non superiori alle L. 1667, nonchè i redditi netti della categoria *D* non superiori alle L. 2000.

L'intera addizionale come sopra stabilita è devoluta, dal 1° gennaio 1915, allo Stato.

Art. 2.

A favore dei Comuni e delle Provincie danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e delle sopratasse sui trasporti stabilite dagli articoli 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411, e 15 della legge 14 lu-

glio 1912, n. 835, modificata dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, verrà corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-915 la somma di L. 9.100.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 1150 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il paragrafo 5° dell'art. 176 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per la finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autenticazione da parte dei RR. agenti all'estero, delle firme apposte dai nostri sudditi, residenti all'estero, assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, sulle quietanze relative ad utili annuali - su polizze loro intestate - da pagarsi dall'Istituto medesimo, sarà fatta gratuitamente sempre quando gli utili medesimi siano d'importo inferiore alle L. 200.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° agosto 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

DI SAN GIULIANO — RAVA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza 22 ottobre 1914 sul decreto legislativo per modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo; per istituzione di una tassa proporzionale di bollo sui biglietti di scommesse; e per modificazioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco.

SIRE!

In virtù della delegazione legislativa concessa al Governo con la legge 19 luglio 1914, n. 694, mi onoro di sottoporre all'approvazione della Maestà vostra i provvedimenti concernenti modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo, e sul bollo delle carte da giuoco.

Tali provvedimenti formavano oggetto degli articoli 1, 3, 9 a 11, 15 e 16 del disegno di legge n. 68-*bis-A* (all. *B*), della Camera dei deputati ai quali la legge predetta fa riferimento.

Coi detti provvedimenti o si fanno leggeri ritocchi e si danno nuovi ordinamenti a tasse già esistenti o si chiamano a concorrere alla necessaria opera di rafforzare il bilancio cespiti finora rimasti esclusi da ogni tassazione.

Appartengono alla prima categoria, l'aumento delle tasse fisse di bollo d'importo non inferiore a cent. 60, e delle tasse di bollo sulle carte da giuoco.

Appartengono invece alla seconda categoria le tasse sui biglietti dei totalizzatori e dei tenitori di scommesse (bookmakers), e sulle ricevute rilasciate dagli uffici del registro per pagamenti di tasse sugli affari, pene pecuniarie o spese di giustizia.

I provvedimenti relativi alle tasse fisse di bollo sono diretti principalmente ad integrare le frazioni centesimali che derivano dall'applicazione dell'addizionale portata dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, ed a rimuovere così gli inconvenienti che tali frazioni hanno finora causato a danno non solo del servizio, ma anche dei contribuenti, che in mancanza di moneta divisionale necessaria a soddisfare la giusta tassa, sono talvolta costretti ad arrotondare di fatto il prezzo della carta bollata e delle marche in ragione di 5 centesimi.

Con apposita disposizione si provvede poi all'utilizzazione dei fogli di carta bollata a tassa fissa e dei moduli bollati allo straordinario a tassa fissa, che all'attuazione dei nuovi provvedimenti si trovino in bianco presso i distributori secondari, gli uffici pubblici ed i privati, consentendosene il completamento a mezzo di marche, e si dispone anche il termine in cui i detti valori bollati potranno presentarsi per il cambio.

Inoltre si rende possibile l'attuazione immediata della riforma usando le carte-valori bollate ora esistenti presso gli uffici del registro, in confronto dei quali il prezzo viene virtualmente aumentato salvo l'obbligo ai ricevitori di munire i fogli del bollo a calendario per far prova del maggior valore.

Altro aumento di entrata si ricaverà dalla tassa di bollo sulle carte da giuoco, considerato che il provento attuale della tassa, a prescindere dalle inevitabili frodi e dal contrabbando, è ora scarso, certamente per la tenuità dell'aliquota che dal 1862 è rimasta invariata.

Trattasi qui di una spesa voluttuaria e ciò giustifica un lieve aumento della tassa che la colpisce.

Conviene altresì disciplinare il trattamento delle carte da giuoco che alla attuazione dei nuovi provvedimenti hanno già pagata la tassa nella misura stabilita dalla legge 13 settembre 1874, n. 2080.

Fra le tasse nuove è da comprendersi la tassa sui biglietti venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dai così detti bookmakers e da altri riconosciuti tenitori di scommesse, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed altre simili gare.

Tali biglietti vennero finora esentati da tassa non essendo contemplati dalla legge di bollo, la quale all'art. 20, n. 6, assoggetta a tassa le matrici delle cartelle delle tombole e lotterie debita-

mente autorizzate, fra le quali non possono comprendersi le scommesse e i giuochi, che si tengono in occasione delle corse e altre gare.

Tale esenzione non si presenta giustificata ove si abbia riguardo alla protezione che accorda la legge, giusta l'art. 1803 del Codice civile, ai giuocatori per l'esperimento delle relative azioni in giudizio.

Insieme alla tassa si è stabilito di riservare alle Società di corse di cavalli riconosciute ed autorizzate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio l'esercizio delle scommesse per le corse proprie, e sanzioni penali vengono poste a carico di coloro che esiteranno biglietti non bollati e violeranno il diritto accordato alle Società di corse riconosciute dal detto Ministero, o riceveranno scommesse senza essere stati a ciò autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Così pure si è consentita la restituzione dell'importo delle marche applicate e non annullate apposte ai biglietti di scommesse rimasti invenduti; e finalmente si è ammessa la facoltà nell'amministrazione di provvedere mediante appalto alla riscossione di questa nuova tassa.

Da ultimo vengono assoggettate alla tassa di bollo stabilita per le quietanze o ricevute ordinarie, le quietanze in qualsiasi forma rilasciate per il pagamento delle tasse sugli affari o delle relative soprattasse e pene pecuniarie, e le quietanze delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

Le dette quietanze vennero finora esentate da tassa di bollo, salvo il caso di uso, mentre invece le bollette o quietanze per il pagamento dei dazi di consumo e quelle pel pagamento delle contribuzioni dirette sono, dalla vigente legge, assoggettate a tassa di bollo. Non vi è infatti ragione di conservare una simile disparità di trattamento fra titoli che hanno identica la causa e la funzione.

Nel formulare le proposte su ricordate, che sostanzialmente corrispondono a quelle già concordate colla Commissione della Camera dei deputati, il Governo ha tenuto presenti le raccomandazioni che gli sono state rivolte dai due rami del Parlamento, e ciò gli dà fiducia che la Maestà Vostra vorrà onorare della Sua augusta firma il decreto unito, predisposto di concerto col ministro del tesoro.

Il numero 1152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bollo, di importo non inferiore a L. 0,60, compreso il doppio decimo, che, su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonchè quelle che si corrispondono in modo virtuale nei casi stabiliti dal titolo V o dagli articoli 63, capoverso e 64 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414:

da L. 0,60 . . . . . . a L. 0,65
» » 1,20 . . . . . . » » 1,25
» » 1,80 . . . . . . » » 1,90
» » 2,40 . . . . . . » » 2,50
» » 3,60 . . . . . . » » 3,75
» » 4,80 . . . . . . » » 5,00

Art. 2.

Fino a quando non verranno istituiti i nuovi valori bollati comprensivi dell'aumento portato dall'art. 1, i ricevitori del registro e bollo continueranno a vendere i valori esistenti.

A datare però dall'attuazione del presente decreto e sino a quando non verranno posti in vendita i nuovi valori, il prezzo dei fogli di carta bollata di ordinaria dimensione, d'importo non inferiore a centesimi 60, per atti civili giudiziari ed amministrativi, per certificati ipotecari e per certificati del casellario giudiziale venduti dall'Amministrazione a mezzo dei ricevitori del registro e bollo, e dai conservatori delle ipoteche, è aumentato come all'art. 1.

Sulla detta carta bollata i ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, prima di effettuarne la vendita ai distributori secondari od al pubblico, apporranno il bollo a calendario dell'ufficio per far constare del detto aumento. Tale bollo verrà in seguito sostituito con un bollo da apporsi dalle Intendenze di finanza o dell'Officina delle carte e valori di Torino con la leggenda « Aumento legge 19 luglio 1914, n. 694 ».

Continuerà invece la vendita delle marche da bollo a tassa fissa da centesimi 50, L. 1, 2, 3 e 4, oltre il doppio decimo e l'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per detti valori bollati dall'art. 1 del presente decreto dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nel modo stabilito dall'art. 3.

Art. 3.

La carta bollata a tassa fissa e i moduli stampati su carta libera già bollati allo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli Istituti od i privati, potranno adoperarsi sino a tutto il 31 dicembre 1914, previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'art. 1 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa od a tassa graduale, purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data o della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una

parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Col 31 dicembre 1914 cesserà l'uso della detta carta bollata e dei moduli stampati e bollati prima dell'attuazione del presente decreto, salvo ai possessori il diritto di chiederne il cambio con altri valori di bollo per importo corrispondente non oltre il giorno 31 marzo 1915.

Art. 4.

A datare dal 1° gennaio 1915 i biglietti venduti ai giocatori dai totalizzatori, dai bookmakers e da altri riconosciuti tenitori di scommesse, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed altre simili gare, sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all'importo versato dagli acquirenti giusta la misura stabilita dall'articolo seguente.

Compete esclusivamente alle Società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio ippico, il diritto di esercitare per le proprie corse, i totalizzatori e le scommesse al libro, sia direttamente, sia per mezzo di tenitori (bookmakers) purchè questi non agiscano che a nome e per conto delle Società medesime e ne riportino una speciale autorizzazione.

Art. 5.

La tassa di cui all'articolo precedente è stabilita nella misura del due per cento e deve corrispondersi mediante marche applicate direttamente dai venditori dei biglietti ed annullate con perforatore indicante la data del giorno di vendita, o in altro modo da indicarsi con decreto Ministeriale.

Tutti i biglietti devono portare impressa la indicazione della Società o Ditta emittente ed il relativo importo non deve superare le lire mille per ciascun biglietto.

Art. 6.

Ogni contravvenzione al disposto dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 5 è punita con l'ammenda di lire trecento.

Ogni contravvenzione al disposto dell'art. 4, secondo comma, relativo al diritto esclusivo delle Società di corse ivi indicate, di ricevere scommesse per le corse proprie, è punita con l'ammenda di lire mille.

Sono parimenti puniti con l'ammenda di lire mille coloro i quali, senza essere riconosciuti dall'autorità di pubblica sicurezza, ricevano le scommesse di cui al precedente articolo 4.

Metà di queste ammende compete agli scopritori.

Art. 7.

Il valore delle marche applicate e non annullate apposte ai biglietti di scommesse rimasti invenduti verrà rimborsato alla Società o ditta emittente, purchè i detti biglietti vengano presentati all'ufficio del registro nel termine di mesi due a decorrere dal giorno in cui la vendita si sarebbe dovuta effettuare.

Art. 8.

È in facoltà dell'Amministrazione di appaltare la riscossione delle tasse di cui all'articolo 4.

Art. 9.

La tassa di bollo stabilita dall'articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, sulle carte da giuoco è elevata a centesimi 50 per i mazzi di 52 carte o meno e a centesimi 80 per i mazzi con più di 52 carte.

Art. 10.

Nei distintivi del bollo delle carte da giuoco stabiliti col R. decreto 2 novembre 1882, n. 1082, l'importo della tassa è modificato tenuto conto dell'aumento di cui all'articolo precedente.

La vendita e l'uso delle carte da giuoco che alla data di attuazione del presente decreto hanno già pagata la tassa di cui all'articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, saranno permessi fino al 31 dicembre 1914, dopo di che saranno considerate come non bollate, ove i fabbricanti, i venditori e gli esercenti non le presentino nuovamente entro il mese di gennaio 1915 all'Intendenza di finanza per la bollazione col pagamento della sola differenza di tassa.

Art. 11.

Le quietanze rilasciate in qualsiasi forma per il pagamento delle tasse sugli affari e delle relative soprattasse e pene pecuniarie e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia sono soggette alla tassa di bollo stabilita per le quietanze o ricevute ordinarie dall'art. 20, n. 7 ed 8, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, e dall'art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Per ogni quietanza in contravvenzione sarà dovuta una sola penale di L. 24 a carico del funzionario che avrà rilasciata la ricevuta irregolare.

Art. 12.

Le tasse contemplate negli articoli precedenti non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale, ed andranno in vigore il giorno 1° novembre 1914, salvo quanto è disposto dall'articolo 4.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza 22 ottobre 1914 sul decreto legislativo per modificazioni alla legge relativa alle tasse sulle vetture automobili e sui motocicli e per istituzione di una tassa sugli autoscafi.

SIRE!

Tra i provvedimenti tributari proposti al Parlamento col disegno di legge n. 68-*bis-A* eravi quello relativo alla tassa sulle vetture automobili ad uso privato, sui motocicli e gli autoscafi.

Il Governo pertanto avvalendosi della facoltà conferitagli con l'articolo unico della legge 19 luglio 1914, n. 694, adempie al dovere di proporre alla Maestà Vostra di applicare quei provvedimenti con alcune lievi modificazioni conformi alle dichiarazioni fatte innanzi ai due rami del Parlamento.

Attualmente la tassa di circolazione sulle vetture automobili va devoluta per metà a favore dei Comuni e per l'altra metà, fatta deduzione del 10 0|0, a favore delle Provincie.

Allo Stato nulla più è rimasto del prodotto di questa tassa, ove si consideri che il prelevamento del 10 0|0 sulla sola metà devoluta a favore delle provincie rappresenta il rimborso delle spese di accertamento, riscossione e amministrazione.

Allo scopo quindi che anche lo Stato venga, sia pure in piccola parte, indennizzato delle non lievi spese che sopporta per la manutenzione delle strade nazionali e nella considerazione che la tassa vigente non è eccessiva per tale categoria di veicoli, con l'art. 1 dell'unito decreto si propone un moderato aumento da riservarsi esclusivamente allo Stato.

Tale aumento non ricade sulle vetture automobili in servizio pubblico di linea regolare o da piazza, nè sui carri automobili da trasporto merci, ma unicamente sulle vetture ad uso privato.

E nel concetto che le piccole vetture rappresentano l'avvenire dell'automobilismo e che di esse si servono specialmente i professionisti, il proposto aumento è in ragione diretta della potenzialità delle vetture, poichè va da un minimo di L. 3 per ogni HP se il motore sviluppi fino a 12 HP ad un massimo di L. 9 se il motore sviluppi oltre 50 HP. La proporzione nella graduazione della forza è giustificata dal fatto che le vetture di grande potenza sono un indice indiscutibile di lusso.

Ed appunto in questo concetto si è creduto opportuno di elevare i minimi di forza in confronto del progressivo aumento proposto con l'anzidetto disegno di legge.

Con l'art. 2 si fa speciale menzione del mantenimento della tassa attualmente vigente per le vetture automobili ad uso pubblico, di linea o da piazza, e per i carri automobili da trasporto di merci, ma si soggiunge che l'immutabilità della tassa vigente è subordinata alla constatazione dell'esclusività e della permanenza dell'uso, allo scopo di evitare facili frodi.

Per la determinazione della tassa si reputa opportuno, per ora, di tener conto della forza risultante dall'applicazione della formula che è in vigore e che è gradita agli automobilisti, cioè di quella stabilita dall'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 642.

Con l'art. 3 si conferma il principio che la tassa sugli automobili avendo carattere annuale va soddisfatta integralmente, qualunque sia l'epoca dell'anno in cui venga pagata.

Dati poi gl'inconvenienti verificatisi in ordine all'applicazione della riduzione di tassa a dodicesimi, prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, per gli automobili ai quali la licenza di circolazione sia rilasciata dopo cominciato l'anno solare, con l'articolo 3 si stabilisce che per gli automobili che entrano in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell'anno solare la tassa è ridotta alla metà. Inoltre si dichiara esplicitamente che tale riduzione spetta unicamente agli automobili nuovi di fabbrica.

La disposizione dell'articolo 4 è stata introdotta per assecondare i voti ripetutamente manifestati da quanti hanno interesse all'affluenza dei forestieri in Italia, migliorandosi con tal disposizione il trattamento tributario delle vetture automobili ad uso privato importate temporaneamente dall'estero. Tali vetture attualmente per poter continuare a circolare, anche per pochi giorni, al di là del trimestre di franchigia, debbono pagare la tassa per tutto intero il tempo che rimane dell'anno solare nel quale il periodo di esenzione scade.

Con la disposizione dell'unito decreto è dichiarato che le vetture automobili ad uso privato che vengono dall'estero possono essere trattenute nel Regno anche per i tre mesi successivi a quello in cui scade il trimestre di franchigia, pagando un dodicesimo della tassa per ciascun ulteriore mese di soggiorno. Si consente inoltre che il relativo pagamento possa effettuarsi anche presso la dogana di confine al momento dell'uscita dal Regno, e così si sopprimono opportunamente le vertenze che spesso sorgono in confronto degli automobilisti stranieri, in quanto non è più il preventivo pagamento della tassa che forma unico titolo al diritto di prolungare di altri tre mesi gli effetti della temporanea importazione; le dogane così non avranno altro compito che quello di esigere e versare le tasse riscosse.

Conseguentemente si dispone che l'automobile estero, non riesportato dopo il termine di sei mesi, si considera nazionalizzato e deve pagare tanti dodicesimi di tassa, quanti sono i mesi dell'anno solare che restano a decorrere dalla scadenza del semestre.

In relazione al considerevole sviluppo preso dai motocicli ed ai loro notevoli perfezionamenti introdotti, specie nella forza motrice, la mite tassa fissa di L. 25 annue, stabilita dalla legge del 1909, quando le dette macchine in generale avevano motori non superiori ai 3 1|2 HP, non sembra attualmente più congrua.

Mentre pertanto con l'art. 5 dell'unito decreto si è tenuta ferma la tassa di L. 25 per i motocicli di forza non superiore ai 3 HP., si è creduto elevarla a L. 35 per quelli il cui motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 HP, ed a L. 50 quando il motore sia di oltre 6 HP., stabilendosi ancora l'aumento del 50 0|0 per i motocicli con carrozzetta laterale o a rimorchio (side car).

E appunto in riguardo al fatto che ora i motocicli sono diventati veicoli di portata ben diversa dalle primitive motociclette, si dispone (art. 6) di applicare ad essi le stesse modalità di riscossione delle tasse stabilite per le vetture automobili.

Al pari degli automobili, anche gli autoscafi ad uso privato, sono ora indice indubbio di agiatezza; col disegno di legge si era proposto per gli autoscafi, qualunque fosse la forza del motore, una tassa interamente devoluta allo Stato, corrispondente alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato. Senonchè allo scopo di meglio graduare la tassa per gli autoscafi aventi motore di forza piccola, si è creduto opportuna una mitigazione.

Perciò con l'art. 7 gli autoscafi restano assoggettati ad una tassa annuale in misura fissa di L. 25 se il motore sviluppi fino a 3 H P, di L. 40 se il motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 H P, e in misura ragguagliata ad una metà della tassa fissata per gli automobili ad uso privato quando il motore sviluppi oltre i 6 H P. Gli autoscafi adibiti al trasporto dei passeggeri sui laghi, fiumi e canali, con l'autorizzazione dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina, sono soggetti alla metà della tassa stabilita per gli autoscafi ad uso privato.

In considerazione poi delle tasse che taluni Comuni ora percepiscono sulle barche e canotti automobili, è parso opportuno far partecipare i Comuni al prodotto di questa tassa assegnandone ad essi la metà.

Il provvedimento proposto fa da ultimo esplicito cenno alla esenzione da tassa per gli autoscafi destinati esclusivamente all'industria della pesca marittima e a quelli adibiti al trasporto di merci e da posteggio.

Agli autoscafi esteri, ad uso privato, che entrano nel Regno, si

applica trattamento analogo a quello stabilito per le vetture automobili ad uso privato provenienti dall'estero.

Avuto riguardo alla natura della tassa, con l'art. 9 si dichiara che tutte le disposizioni contenute nell'unito decreto avranno vigore dal 1° gennaio 1915.

SIRE,

I brevi cenni che ho avuto l'onore di esporre, stanno a dimostrare che i lievi ritocchi proposti alle tasse sugli automobili e sui motocicli e la nuova tassa posta sugli autoscafi, oltre conferire all'erario maggiori entrate, corrispondono altresì ad un retto criterio di giustizia distributiva, e confido pertanto che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua augusta firma l'unito schema di decreto, predisposto di concerto col ministro del tesoro.

Il numero 1158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa annuale sulle vetture automobili ad uso privato stabilita dalla legge, testo unico, 19 luglio 1910, n. 569, è aumentata sull'intera forza nella misura seguente:

di lire 3 per ogni H P, se il motore sviluppi fino a 12 H P;

di lire 5 per ogni H P, se il motore sviluppi da oltre 12 fino a 24 H P;

di lire 7 per ogni H P, se il motore sviluppi da oltre 24 fino a 50 H P;

di lire 9 per ogni H P, se il motore sviluppi oltre 50 H P.

Tale aumento è devoluto allo Stato.

Art. 2.

Le vetture automobili ad uso pubblico, di linea e da piazza, e i carri automobili da trasporto di merci continuano ad essere tassati nella misura stabilita dalla predetta legge, purchè l'uso rispettivo sia esclusivo e permanente.

Per i veicoli esenti da tassa e per quelli in prova restano ferme le disposizioni in vigore.

Per la determinazione della tassa sulle vetture automobili ad uso privato e sui carri automobili, per l'anno solare 1915, si tien conto della forza risultante dall'applicazione della formula attualmente in vigore.

Art. 3.

La tassa stabilita con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, sulle vetture e sui carri automobili di qualsiasi specie, e l'aumento stabilito dal presente decreto per le vetture automobili ad uso privato, devono essere soddisfatti integralmente qualunque sia l'epoca dell'anno nella quale i possessori si presentano a fare il pagamento presso l'ufficio del registro, prima di iniziare la circolazione.

Per i soli veicoli automobili che si dimostrino nuovi di fabbrica, i quali entrano in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell'anno solare, la tassa e l'aumento sono ridotti, per una volta tanto, alla metà.

Art. 4.

Le vetture automobili ad uso privato importate temporaneamente dall'estero, appartenenti a persone residenti all'estero, possono essere trattenute nel Regno anche per i tre mesi successivi a quello in cui scade il trimestre di franchigia da tassa, di cui all'art. 5 lettera *d*), della legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, col pagamento di un dodicesimo della tassa annuale aumentata ai sensi del presente decreto, per ciascun mese di soggiorno, oltre il terzo mese, sino al sesto, termine della validità della bolletta di temporanea importazione.

L'anzidetto pagamento può venire eseguito presso qualsiasi ufficio del registro del Regno o anche presso la dogana al momento dell'uscita dal Regno o dello imbarco per l'estero.

La dogana deve assicurarsi, al momento della riesportazione del veicolo, che sia stata pagata la dovuta tassa.

L'automobile estero non riesportato dopo il termine di sei mesi, si considera nazionalizzato, e, come tale, per poter continuare a circolare nel Regno, deve sottostare al pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere dalla scadenza di un semestre, computato dal giorno della temporanea importazione, compreso il mese nel quale si verifica la detta scadenza se non pagato ai sensi della prima parte del presente articolo.

Art. 5.

Per i motocicli e per le motociclette la tassa annuale è dovuta in ragione della forza e nella misura seguente:

di L. 25, se il motore sviluppi fino a 3 H P;

di L. 35, se il motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 H P;

di L. 50, se il motore sviluppi oltre 6 H P.

Tali tasse sono aumentate del 50 0[0 per i motocicli con carrozzetta laterale o a rimorchio (side car).

Art. 6.

Le modalità stabilite dalla legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, per la riscossione della tassa sulle vetture e carri automobili, per il cambio dei contras-

segni e per il pagamento della quota spettante ai Comuni, si applicano anche ai motocicli.

Per l'accertamento della forza tassabile si provvede a norma delle vigenti disposizioni relative alla polizia stradale.

Art. 7.

Gli autoscafi ad uso privato sono soggetti ad una tassa annuale in ragione della forza del motore e nella misura seguente:

di L. 25, se il motore sviluppi fino a 3 H P;

di L. 40, se il motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 H P;

e per quelli di forza superiore ai 6 H P, ad una tassa annuale ragguagliata alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato.

Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi con la formula di cui all'art. 2 si terrà conto della loro velocità normale differente da quella degli automobili.

Gli autoscafi adibiti, rispettivamente, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero della marina, a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi e canali, o sulle lagune e sulle coste marittime nazionali, sono soggetti alla metà della tassa stabilita per gli autoscafi ad uso privato.

Gli autoscafi esclusivamente adibiti all'industria della pesca marittima, al trasporto di merci e quelli da posteggio, sono esenti da tassa.

Agli autoscafi esteri ad uso privato, che entrano nel Regno per mare o dai laghi o fiumi internazionali, compete trattamento analogo a quello stabilito per le vetture automobili ad uso privato provenienti dall'estero.

Ai Comuni è devoluta una partecipazione del 50 0[0 sul prodotto delle presenti tasse degli autoscafi.

Art. 8.

Le tasse stabilite dalla legge, testo unico 17 luglio 1910, n. 569, e dal presente decreto non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entreranno in vigore col giorno 1° gennaio 1915.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza 22 ottobre 1914, sul decreto legislativo recante aumento delle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi che si riscuotono mediante applicazione di marche; modificazioni in materia di licenza per vendita di armi insidiose esercitata in apposito locale; istituzione di una tassa di licenza per vendita ambulante di coltelli per uso domestico o industriale; aumento della tassa di licenza per il porto di rivoltella o di pistola e riduzione della tassa sul decreto che permette la navigazione con autoscafi.

SIRE!

I provvedimenti tributari proposti al Parlamento coll'allegato *G* cui si riferisce la legge 19 luglio 1914, n. 694, mirano a opportuni ritocchi delle vigenti leggi per le tasse « sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi ».

Essi riguardano le tasse stabilite in misura fissa, che si riscuotono mediante applicazione di marche; quindi le legalizzazioni di firme, il permesso di porto della rivoltella e della pistola, la licenza per la vendita ambulante di coltelli acuminati ad uso domestico ed industriale, i teatri ed il permesso di navigazione con autoscafi sui laghi, fiumi e canali.

Il vostro Governo ritiene che convenga rinviare a più tardi, però a non lunga scadenza, la parte concernente le legalizzazioni, che costituisce materia di indole più giuridica ed amministrativa che tributaria, nonchè quella relativa alla classificazione dei teatri.

Avvalendosi invece delle facoltà derivanti dall'articolo unico della legge 19 luglio 1914, n. 694, il Governo propone alla Maestà Vostra di mantenere tutti gli altri provvedimenti sovraccennati i quali sono necessari, pure nella loro limitata efficienza, a completare, insieme con quelli già attuati o da attuarsi, il fabbisogno indispensabile per rinvigorire il bilancio, e non presentano difficoltà di applicazione.

L'aumento di quelle tasse fisse di concessione governativa che si riscuote mediante applicazione di marche, essendo di pochi centesimi, riescirà di lievissimo aggravio ai contribuenti, ai quali toglie col conseguente arrotondamento, le molestie dei pagamenti con monete di valore infimo; e quanto all'aumento a L. 18, (oltre i decimi e l'addizionale), della tassa sulle licenze per il porto della rivoltella o della pistola, esso è diretto a differenziare, nei riguardi tributari, tali armi, che sono generalmente insidiose e che perciò non sarebbe equo trattare ancora alla stessa stregua di quelle lunghe da fuoco.

La proposta speciale di colpire con una tassa di L. 40 (oltre i decimi e l'addizionale) la vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico ed industriale, si risolve nella mitigazione di un tributo esistente inquantochè, essendo stati i coltelli acuminati in genere classificati dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione tra le armi insidiose, la vendita di essi, tanto se esercitata in appositi negozi, come da commercianti ambulanti, soggiace alla tassa di L. 200, oltre gli accessori, stabilita dall'art. 49 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5538, allegato *F*.

Questa tassa evidentemente sproporzionata, nel caso di commercio ambulante di coltelli acuminati per uso domestico ed industriale, alla effettiva importanza del commercio stesso, poichè assorbe, il più delle volte, il valore di tutta la merce, è quasi sempre evitata dagli esercenti, i quali si astengono dal munirsi della prescritta licenza Nè l'autorità di pubblica sicurezza, appunto per la eccessività della tassa, può trovare un mezzo pratico per reprimere l'abuso.

Ond'è che, stabilito l'obbligo della licenza, e ridotto il tributo in

parola al quinto, come a Vostra Maestà ora si propone, esso acquisterà quel carattere di giustizia tributaria che ne assicurerà l'applicazione con vantaggio dell'erario.

Del pari è diretta ad una mitigazione tributaria la norma per la quale i decreti dei prefetti che permettono la navigazione con autoscafi sui laghi, fiumi e canali vengono assoggettati alla tassa di L. 10, in quantochè a tali decreti, anche in conformità a pronunciati dell'autorità giudiziaria, si applica la tassa di L. 100 stabilita per la navigazione sulle dette acque con piroscafi, per l'art. 23 della legge 13 settembre 1874, n. 2086.

Ma poichè con altro provvedimento gli autoscafi ad uso privato vengono assoggettati ad una tassa annuale, commisurata come quella sui motocicli e sugli automobili alla potenza del motore, è di necessità far luogo a tale mitigazione nella tassa di concessione governativa.

Le brevi notizie illustrative che precedono dimostrano che questi ritocchi alle leggi sulle tasse di concessione governative si propongono non soltanto di assicurare all'erario maggiori entrate, ma altresì di eliminare sperequazioni e di addolcire eccessive gravezze di tributi esistenti, e perciò confido che Vostra Maestà vorrà approvarli, munendo della Sua augusta firma l'accluso schema di decreto, predisposto di concerto col ministro del tesoro.

Il numero 1151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse fisse, decimi compresi, per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, che si riscuotono mediante applicazione di marche, sono aumentate come appresso:

da	L.	1,20	a	L.	1,25
»	»	2,40	»	»	2,50
»	»	3,60	»	»	3,75
»	»	5,00	»	»	5,25
»	»	6,00	»	»	6,30
»	»	10,00	»	»	10,50
»	»	12,00	»	»	12,60

Le tasse anzidette non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

Art. 2.

Fino a quando non verranno istituite le nuove marche comprensive dell'aumento portato dall'art. 1, i ricevitori del registro e bollo continueranno a vendere le marche esistenti senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per dette marche dall'art. 1 dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nei modi stabiliti dal regolamento per le concessioni governative.

Art. 3.

Al n. 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, modificata con l'art. 1 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, è sostituito il seguente:

a) licenza di cui all'art. 12 della legge di pubblica sicurezza (testo unico approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero per farne commercio di armi insidiose, L. 200;

b) licenza della quale devono andar muniti i venditori ambulanti di coltelli acuminati per uso domestico ed industriale, la quale sarà rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, L. 40;

vidimazione annuale:

1° delle licenze indicate alla lettera *a*), L. 20;

2° delle licenze indicate alla lettera *b*), L. 4.

Tali tasse restano soggette all'aumento dei due decimi e dell'addizionale.

Art. 4.

Per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola, la tassa di cui all'art. 50, lettera *b*), della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, ed all'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, è elevata a L. 18 oltre i decimi e l'addizionale.

Art. 5.

La tassa stabilita dal n. 23 della tabella annessa alla legge (testo unico), 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, sul decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali, è ridotta a L. 10 oltre i decimi e l'addizionale, quando il provvedimento concerna navigazione con autoscafi.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entreranno in vigore col giorno primo novembre 1914.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza 22 ottobre 1914 sul decreto legislativo per l'aumento dal due al cinque per cento della addizionale alle tasse sugli affari, salve le esenzioni dichiarate; e per la devoluzione della addizionale stessa allo Stato.

SIRE,

Con decreto del 15 ottobre la Maestà Vostra approvò l'aumento da due a cinque centesimi della addizionale alle imposte dirette già stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, e ne dispose la devoluzione allo Stato, stabilendo di corrispondere, a favore dei Comuni e delle Provincie danneggiati dal terremoto, la somma di L. 9.100.000, per il secondo semestre dell'esercizio in corso.

In quella occasione fu fatta riserva di sottoporre alla approvazione della Maestà Vostra un altro provvedimento, che valesse ad integrare quello ora accennato, nei riguardi dell' addizionale alle tasse sugli affari.

Per queste tasse sono stati decretati, e per altre lo saranno in seguito, aumenti di tariffa o di aliquota comprensivi dei decimi e dell'addizionale.

Ma la maggior parte delle tasse sugli affari, rimanendo immutata, dovrà continuare ad essere colpita dall'addizionale; e questa deve applicarsi - pel voto e l'autorizzazione del Parlamento - in misura identica per le imposte dirette e le tasse sugli affari.

Ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra lo schema di decreto che dà esecuzione a tale provvedimento.

Col primo articolo si dispone l'aumento dell'addizionale da due a cinque centesimi, indicandosi partitamente i singoli rami di tasse sugli affari che vi sono soggetti. Si escludono soltanto le soprattasse sui trasporti con mezzi ferroviari e di navigazione - perchè queste sono già stabilite in misura non suscettibile di aumento - e la addizionale alla tassa graduale sulle cambiali, fino a che persiste la attuale crisi del credito.

Con l'art. 2 viene dichiarata la devoluzione intera allo Stato di tutta l'addizionale alle tasse sugli affari e della soprattassa sui trasporti, e si disciplina, in chiari termini, la decorrenza del provvedimento, a seconda i vari rami di tassa a cui l'addizionale stessa viene applicata.

In fine si chiarisce che nessun altro compenso è dovuto dallo Stato ai Comuni e alle Provincie per questa parte delle addizionali. Nella somma, invero, di L. 9.100.000, che fu loro accordata con il decreto del 15 ottobre, è compresa anche la quota afferente le tasse sugli affari ed i trasporti ferroviari.

La Maestà Vostra vorrà apporre - come confido - l'augusta sua firma al decreto unito, predisposto di concerto col ministro del tesoro.

Il numero* 1155 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 691;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° novembre 1914 è elevata da due a cinque centesimi per lira la addizionale che si applica in forza della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842:

alle tasse di registro sugli atti e contratti civili e commerciali e sugli atti giudiziali;

alle tasse di manomorta;

alle tasse in surrogazione del bollo e del registro, e a quelle sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

alle tasse ipotecarie;

alle tasse sulle concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, comprese le tasse sulle concessioni governative speciali;

e a quelle fra le altre tasse sugli affari che non vengano espressamente dichiarate esenti dalla addizionale con RR. decreti in virtù della legge 19 luglio 1914, n. 694.

Per la addizionale sulle tasse di successione e di donazione, resta fermo il disposto del Nostro decreto 27 settembre 1914, n. 1012.

Fino a nuova disposizione la addizionale sulla tassa graduale per le cambiali e altri effetti e recapiti di commercio continua ad applicarsi nella misura stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Resta immutata la sovratassa sui trasporti stabilita a titolo di addizionale con l'art. 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1914 è devoluto allo Stato l'aumento dell'addizionale da due a cinque centesimi di cui all'articolo precedente.

Dal 1° gennaio 1915 l'intera addizionale di cinque centesimi e la intera sovratassa sui trasporti stabilita a titolo di addizionale sono devolute allo Stato.

Nella somma di L. 9.100.000 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto stabilita con altro Nostro decreto per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-915 è compresa anche la addizionale relativa alle tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1131

Regio Decreto 4 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Montefortino (Ascoli Piceno) di applicare nel 1914 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare 7 dicembre 1913.

N. 1132

Regio Decreto 17 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il laboratorio di studi ed esperienze sulla seta annesso alla Società anonima cooperativa per la stagionatura e l'assaggio delle sete ed affini sedente in Milano è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

N. 1134

Regio Decreto 4 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Romagnano al Monte (Salerno) di applicare nel biennio 1914-915 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali e con riduzione dei minimi imponibili secondo le deliberazioni consiliari del 23 novembre 1913 e 16 maggio 1914.

N. 1135

Regio Decreto 4 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Radicondoli (Siena) di applicare nel 1914 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza 18 dicembre 1913.

N. 1137

Regio Decreto 17 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, viene approvato lo statuto del Consorzio di scolo del Colatore Novarolo, nelle provincie di Mantova e di Cremona.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comuni di Triora e Molini di Triora (Porto Maurizio)

Riscatto di debiti

Avviso di convocazione dei creditori

A termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale nella seduta del 27 giugno u. s., il sottoscritto convoca i creditori dei comuni di Triora e Molini di Triora, in provincia di Porto Maurizio, all'adunanza che avrà luogo presso la prefettura di Porto Maurizio il giorno 5 dicembre 1914, alle ore 10.

In tale adunanza il delegato della Reale Commissione offrirà ai creditori il 5 0[0 sul capitale e sugli interessi maturati e non prescritti liquidati a tutto il 31 dicembre 1913 a tacitazione di ogni loro avere.

I debiti che si sottopongono a transazione, salva ogni più precisa liquidazione, sono i seguenti:

verso la Ditta Rossat, rappresentata dall'ing. Rossat di Marsiglia per L. 533.873,95;
verso l'Opera pia Niella di Andagna per L. 15.819,61;
verso la Banca veneta di depositi e conti correnti in Venezia per L. 80.396,21;
verso gli espropriati della strada di Valle Argentina per L. 17.673,70;
verso Vigo Girolamo per L. 14.091,55;
verso l'Opera pia San Spirito di Molini per L. 31.250;
verso il notaio Tamagno ed altri per L. 1925,54;
verso il marchese Marcello Amero d'Aste Stella per L. 9599;
verso l'erario dello Stato per L. 1168,15.

L'importo complessivo di essi è di L. 705.797,71, salve come sopra le rettifiche ed aggiunte che si rendessero necessarie.

Rimane inteso che le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità relative, e che sulle somme convenute in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 0[0 all'anno a datare dal 1° gennaio 1914, e fino al giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'avviso per la presentazione dei titoli di credito.

Si avverte inoltre che, trascorsi tre mesi dalla regolare presentazione dei titoli, avvenuta in seguito all'avviso predetto, senza che siasi effettuato il pagamento relativo, decorreranno parimente gli interessi nella suindicata misura, sempre quando, però, il maggior ritardo nel pagamento medesimo, oltre i tre mesi, sia imputabile all'amministrazione comunale e non ai creditori.

Salva l'approvazione della Commissione Reale, dei ministri dell'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga consentita da tanti creditori, che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto. In questa seconda adunanza, basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da apposito delegato, munito di regolare procura ed esibiranno al presidente dell'adunanza un foglio di riconoscimento da rilasciarsi dalla prefettura, ed i titoli comprovanti il rispettivo credito.

Roma, 18 ottobre 1914.

Il presidente
SCAMUZZI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Notificazione.

In seguito ad istanze rivolte dai signori Luigi Bertesi ed altri, dai Consorzi delle bonificazioni reggiane e di Novellara si è proceduto ad una nuova designazione provvisoria del perimetro della bonifica dei terreni fra Crostolo e Secchia in destra del cavo di Parmigiana Moglia, includendovi ettari 1924 di terreni appartenenti al Consorzio delle bonificazioni reggiane, ettari 258 appartenenti al Consorzio di Novellara ed ettari 286 appartenenti al Consorzio di Campagnola.

Con R. decreto 8 ottobre 1914, n. 5752, registrato alla Corte dei

conti il 18 stesso mese al registro 167, foglio 102, si è provveduto all'ampliamento del comprensorio del Consorzio speciale per l'esecuzione della detta bonifica, in base alla designazione provvisoria e salva la determinazione definitiva del perimetro.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV

Seduta del 27 luglio 1914:

Belotti Annita, ausiliaria telegrafica, L. 1523.
Giampieri Agnese, operaia tabacchi, L. 397,35.

Pensioni civili

Seduta del 29 luglio 1914:

Polito Maria, ved. Scalfaro, L. 896.
Romagnoli Leopoldo, brigadiere postale, L. 1592.
Esposito Giovanni, capo operaio guerra, L. 1680.
Baroni Luisa, ved. Calcagni, L. 1700.
Fregosi Luigia, ved. Riberi, L. 333,33.
Lionetti Concetta, ved. Radogna, L. 2400, indennità.
Canziani Erminia, ved. Testa, L. 445,66.
Barberis Maria, ved. Lippi (indennità), L. 2153.
Cristiani Giovanni, 1° ufficiale postale, L. 2348.
Cantafio Vincenzo, fanalista (indennità), L. 1659.
Faridone Ginnesio, operaio marina, L. 1000.
Frego Giovanni, brigadiere postale, L. 1442.
Recupero Luigi, capo ufficio postale, L. 2873.
Strà Maria, ved. Vergassola, L. 150.
Palmieri Pietro, operaio saline, L. 1030,86.
Bignardi Giacomo, direttore carceri, L. 4375.
Carducci Maria, ved. Bianchi, L. 266,66.
La Rosa Vincenza, ved. Abbate, L. 739,36.
Oria Giuseppa, marit. Tricerri, operaio tabacchi (indennità), L. 778,50, di cui:
 a carico dello Stato, L. 240,86;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 537,64.
Dini Maria, maritata De Santi, operaia tabacchi, L. 416,89.
Lambiase Giuseppe, id. id., L. 849,22.
Daniele Assunta, maritata Dammeche, id. id., L. 682,50, di cui:
 a carico dello Stato, L. 227,93;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 454 57.
Rago Maria Carmela, ved. Di Donato, operaia tabacchi, L. 561,14.
Floris Adolfo; operaio tabacchi (indennità), L. 1443,30, di cui:
 a carico dello Stato, L. 476,03;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 967,27.
Romani Clorinda, marit. Ambrogini, operaia tabacchi, L. 487,35.
Todesco Virginia, marit. Minetto, id. id. (indennità), L. 760,50, di cui
 a carico dello Stato, L. 231,60;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 528,90.
Guidotti Giuseppe, operaio tabacchi, L. 995,72.
Albri Anna, ved. Lazero, operaia tabacchi, L. 648.
Del Bianco Santina, marit. Pera, id. id., L. 508,41.
Scaraflotti Catterina, marit. Violo, id. id. (indennità), L. 747,30.
Puglisi Carmela, ved. Filistad, id. id. (indennità), L. 693, di cui:
 a carico dello Stato, L. 64,64;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 628,36.
Colombo Giuseppina, maritata De Vecchi, operaia tabacchi (indennità), L. 747,60, di cui:
 a carico dello Stato, L. 212,89;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 534 71.
Vannucci Elisabetta, marit. Relei, operaia tabacchi (indennità), L. 799,20, di cui:
 a carico dello Stato, L. 262,22;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 536,98.
Di Bella Pietra, marit. Lo Cicero, operaia tabacchi, L. 795,13.
Ottolina Giuseppa, id. id, L. 420,71.
Guglielmino Anna, ved. Gorgo, id. id., L. 701,24.
Sommariva Maria Rosa, marit. Formain, id. id., (indennità), lire 1226,40.
Messeri Maria, maritata Bartolini, id. id., L. 510,38.
De Filippis Giuseppa, marit. Della Valle (indennità), L. 689,40, di cui
 a carico dello Stato, L. 266,69;
 a carico Cassa nazionale previdenza, L. 422,71.
Picchi Antonio, operaio tabacchi, L. 810,26.
Piccolo Marianna, marit. Nipote, operaia tabacchi (indennità), lire 549,30, di cui:
 a carico dello Stato, L. 130,97;
 a carico Cassa nazionale di previdenza, L. 418,33.
Schioppo Anna, marit. Balsamo, op. tabacchi, L. 568,70.
Bertolozzi Letizia, ved. Ricci, id., L. 423,08.
Padoan Lucia, op. marina, L. 412,50.
Laviano Vincenzo, messagg. postale, L. 1533.
Serri Dalila, ved. Ricci, L. 180.
Volpetti Giuseppa, ved. Vagliani, L. 555,66.
Morgano Luigia, ved. Pisanelli, L. 608,33.
Basso Giulia, ved. Climazzi, L. 514,33.
Battaglia Virginia, ved. Berno, L. 727.
Fasulo Giovanni, app. Intendenza, L. 2000.
Bizzoca Felice, 1° uff. poste, L. 2376.
Marchionni Angelo, ved. Fanelli, L. 1083,33, di cui:
 a carico dello Stato, L. 719,70;
 a carico del comune di Firenzuola, L. 363,63.
Maccione Camilla, ved. Beduschi, L. 232,50.
Andreozzi Agnese, ved. Di Caprio, L. 122,66.
Rasseglimi Palmira, ved. Viani, L. 468,33, di cui:
 a carico dello Stato L. 75,91;
 a carico dell'archivio notarile di Mantova, L. 392,39.
Manetti Maria, ved. Gregori, L. 64,50.
Accatino Bartolomeo, ricev. registro, L. 4304.
Bellettieri Rosa, ved. Cameriero, L. 353.
Gianella Maria Teresa, ved. Pratesi, L. 1726.
Monti Elvira, ved. Pallotta, L. 724.
Del Sero Cecilia, ved. Cucco, L. 418.
Pirrone Giov. Batta, brig. Ministero tesoro, L. 4030.
Pampirio Angelo, ord. filosofia, L. 2074.
Fortunati Felice, segr. R. procura, L. 2240.
Fulceri M.ª Agata, ved. Melani, L. 501,66.
Luongo Maria, ved. Bovenzi, L. 766.
Mollica Antonino, uff. rag. int. finanza, L. 1998.
Spanata Bernardino, guard. Senato, L. 1866.
Riccioni Adolfo, 1° uff. poste, L. 1860.
Taglienti Luigi, id., L. 2488.
De Gregorio Amalia, ved. D'Angerio, L. 1351.
Stretti Teresa, ved. Bertagna, L. 256,66.
Panelli Faustina, ved. Ciuti, L. 349,66.
Poggio Guido, capo uff. poste, L. 2694.
Cimmino Angela, ved. Santaniello, L. 300.
Andri Alceste, consigl. d'appello, L. 5633.
Macario Emma, ved. Paderni, L. 803,33.
Chiara Anna, ved. Quaglia, direttore ragioneria Ministero interno, L. 1520.
Pasteris Enrico, orf. Angelo, disegnatore guerra, L. 592,33.
Pieretti Clelia, ved. Queirolo, L. 333,33.
Dal Monte Ugo, archivista capo Ministero guerra, L. 2502.
Stella Guglielmo, capo ufficio poste, L. 2680.
Marchese Maria, ved. Demma (indennità), L. 6416.
Rege-Volp Cesarina, op. guerra, L. 352.
Toni Adele, ved. Ciari, L. 37[illegible].
Micheletti Filippo, maestro elementare, L. 1841, di cui:
 a carico dello Stato, L. 889,23;
 a carico del Monte pens. insegn. elem., L. 951,77.

Chiarpa Ada, ved. Carattoli, L. 499,33.
Valentini Eleonora, ved. Bonnard, L. 1008.
Berti Francesco, procuratore del Re, L. 5404.
Lo Faso Stefana, ved. Cicala, L. 1502.
Bongera Edvige, ved. Varglien (indennità), L. 10.666.
Maggiore Agata, ved. Isabella, L. 306,33.
Laurenzano Ippolito, consigliere d'appello, L. 4015.
Conti Antonio, prof. di musica, L. 1689.
Milano, orf. di Giovanni, delegato P. S., L. 772.
Goio Giovanni, 1° agente imposte, L. 3413.

Pensioni militari

Messina Giuseppe, maresciallo, L. 1762,95.
Ereccia Antonio, capo meccanico, L. 2116,80.
Matteoli Sante, app. finanza, L. 1007,39, di cui:
a carico dello Stato, L. 785,89;
a carico del comune di Firenze, L. 221,50.
Cimino Vitaliano, maresc. RR. CC., L. 1340,91.
Viale Stefano, capitano, L. 4080.
Zinelli Umberto, brig. RR. CC., L. 558,45.
Zecchini Rosa, ved. Magnabosco, L. 745.
Menjeucci Giovanni, brig. di finanza, L. 1314.
Rigois Giuseppe, brig. RR. CC., L. 558,45
Bacilieri Gaetano, brig. di finanza, L. 1193,55.
Buttaro Francesco, capitano, L. 2985.
Caleinoni Luigia, ved. Chisini, L. 1784,66.
De Pasquale Nicola, app. finanza, L. 1060,93.
Croce Giovanni, capo guardia carceri, L. 1680.
Ravizza Antonio, capitano, L. 3243.
Sonzogni Ambrogio, soldato, L. 612.
Gambaro Emilio, capo cannoniere, L. 1965,60.
Richetto Giovanni, id. id., L. 1965,60.
Cozzolino Tommaso, maggiore, L. 3703.
Tonizzo Antonio, app. finanza, L. 953,86.
Cornillon di Massoino Alessandro, colonnello, L. 5385.
Buzzoni Cesare, padre di Oreste, soldato, L. 630.
Cicatto Guglielmo, soldato, L. 612.
Barbieri Maddalena, mad. Nascetti, soldato, L. 630.
Corso Raffaela, mar. Marceddu, L. 630.
Rostaing Alessandro, capitano, L. 3310.
Transocchi Alberto, padre di Giuseppe, soldato, L. 630.
Cesareo Vincenzo, padre di Raffaele, id., L. 630.
Merlino Salvatore, soldato, L. 612.
Bertolomini Domenico, id., L. 612.
Calzolari Casimiro, id., L. 612.
Di Jorio Vincenzo, padre di Michele, soldato, L. 630.
Begarelli Giovanni, padre di Erminio, L. 630.
Guarnieri Pasquale, appuntato, L. 500.
Gallerani Angiolina, ved. Prampolini, L. 189,29.
Fabbiani Giuseppe, soldato, L. 612.
Bosia Margherita, mar. Masenga, L. 840.
Sibilio Domenico, padre di Francesco, soldato, L. 630.
Signorelli Michele, app. RR. CC., L. 465,37.
Bisonni Luigi, soldato, L. 612.
Rivetto Michele, soldato, L. 613.
Casari Giovanni, id, L. 300.
Montiglio Anselmo, id., L. 612.
Cassitto Michele, capitano, L. 3401.
Migliaccio Concetta, ved. Durante, L. 382,66.
Appiani Emilia, ved. Mondini, L. 116,33.
Pecci Costantino, capo semaforista, L. 1468,80.
Poggioli Benedetto, maresc. RR. CC., L. 1308,55.
Giannone Giovanni, maestro marina, L. 1814,40.
Di Dio Luigi, capo timoniere, L. 2116,80.
Murli Giuseppe, capo semaforista, L. 1864,80.
Di Costanzo Carmela, ved. Marutta, L. 270.
Tafuri Cristina, ved. Santoro, L. 1371,33.
Moschini Enrico, tenente colonnello, L. 4800.
Pesce Francesco, capo timoniere, L. 1915,20.
Sanfilippo Francesco, cap. furiere, L. 1864,80.
Grassi Gio. Batta, 2° nocchiere, L. 1056.
Vivaldi Pasqua Maria, ved. Gavotti, L. 2400.
Tartaglia Michela, ved. Del Monte, L. 480.
Martinez Giuseppa, ved. Pisani, L. 1253,33.
Ruberto Carmine, capitano, L. 3345.
Biasci Teresa, ved. Brogont, L. 248.
Cirelli Antonio, app. di finanza, L. 739,73.
De Lorenzo Carmelo, brig. finanza, L. 1193,55.
Contigiani Anna, ved. Durante, L. 133,77.
Cianetti Ettore, maresc. finanza, L. 1553,07.
Serra Giovanna, ved. Battistelli, L. 588.
Barbuto Pietro, capo cannoniere, L. 1965,60.
Celestri Guglielmo, guardia di finanza, L. 348,14.
Viola Caterina, ved. Catanzaro, L. 705,60.
Chiappa Luigi, brig. finanza, L. 1314.
Andreonico Calogero, guardia carceraria, L. 300.
Bevilacqua Giuseppe, capo semaforista, L. 1425,60.
Riccardi Giuseppe, guardia carceraria, L. 1200.
Martelli Angelo, maresc. artiglieria, L. 1762,95.
Vacchiano Marco, capo semaforista, L. 1814,40.
Cervone Raffaela, ved. Simone, L. 202,50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2° AVVISO.

La signora Luzzi Marietta fu Vincenzo, moglie di Gagliardi Antonio, domiciliata in Tramutola (Potenza), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candia Casimiro, addetto alla pretura di Viggiano, ha diffidato il proprio marito, sig. Gagliardi Antonio di Giuseppe, domiciliato nello stesso Comune, a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia, il certificato n. 377.662 della rendita annua di L. 87,50 del cons. 3,50 %, intestato ad essa Luzzi Marietta col vincolo dotale.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di iscrizione sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di tramutamento in cartelle al portatore, presentata dalla signora Luzzi Marietta.

Roma, 25 agosto 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 ottobre 1914, in L. 103,25.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 26 ottobre al giorno 2 novembre 1914 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 103,35.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 23 ottobre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	102 47	103.22
Londra	25.74	25 88
Berlino	118 15	119.35
Vienna	94 50	95.90
New York	5 22	5 28
Buenos Aires	2.08	2.10
Svizzera	101.29	102.12

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 24 al 27 ottobre 1914:

Franchi	102.84 1/2
Lire sterline	25.81
Marchi	111.75
Corone	95.20
Dollari	5.25
Pesos carta	2.09

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

L'attenzione generale è nuovamente rivolta al settore orientale del teatro della guerra, ove, sopra una estensione di circa trecentocinquanta chilometri gli eserciti tedeschi, austro-ungarici e russi si fronteggiano.

Quivi, e più precisamente nella Polonia russa, le truppe tedesche - secondo un comunicato del grande stato maggiore russo - dopo essersi avanzate sino ai sobborghi di Varsavia, hanno dovuto ripiegare affrettatamente per oltre sessanta chilometri, e cioè sino a Skierniewiz, perchè incalzate d'ogni parte da numerose forze russe.

Anche in Galizia la sorte degli austro-ungarici non pare sia migliore. Sul San e al sud di Przemysl essi hanno subito dei rovesci, lasciando in mano ai russi gran numero di prigionieri.

Nel settore francese continuano i sanguinosi combattimenti fra Nieuport e la Lys, fra Nieuport e Dixmude, sulla Mosa, nella Woëvre e nelle Argonne.

Nel combattimento fra Nieuport e Dixmude i tedeschi pare abbiano avuto qualche successo, perchè sono riusciti a passare l'Yser; ma non così altrove.

Nella Bosnia, invece, gli ultimi scontri che ci annunzia un telegramma da Nisch non sono stati troppo favorevoli alle armi serbo-montenegrine.

Dal sud-Africa poche e incerte notizie sono giunte finora. Tuttavia, da un telegramma da Capetown rileviamo che la ribellione del generale boero Maritz sta per finire, molto miseramente, se è vero che ha offerto di arrendersi.

Le operazioni militari marittime hanno subìto una sosta. È segnalato solo da Londra l'affondamento di un sottomarino tedesco per parte della controtorpediniera inglese *Badger*.

A proposito di queste operazioni, l'Ammiragliato inglese ha fatto una dichiarazione per smentire le voci corse di serî danni subìti dalla navigazione inglese.

L'*Agenzia Stefani* comunica più dettagliate notizie coi seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 24. — Comunicato del grande stato maggiore. Le nostre truppe al di là della Vistola inseguono da presso gli eserciti nemici in ritirata.

Al nord della Pilitza i tedeschi non ci hanno opposto che una debole resistenza, e sono stati respinti fino a Skernevitz.

Al sud della Pilitza, sulla strada di Radom, abbiamo costretto le truppe austro-ungariche ad impegnare un importante combattimento.

Al 23 ottobre il fronte d'azione aveva un'estensione di 40 verste. In certe località la lotta presentava incessanti alternative di offensiva e di difensiva.

Nella foresta di Radom i reggimenti di fanteria hanno caricato con un grande coraggio alla baionetta, in tre punti. Abbiamo fatto prigionieri e preso mitragliatrici.

A monte del fiume Ilshanka le truppe austriache cercano ancora di mantenersi sulla Vistola, ma le nostre truppe attraversano il fiume combattendo.

Sul fronte del San e al sud di Przemysl i combattimenti continuano con accanimento, ma il vantaggio rimane acquisito alle nostre truppe che fanno migliaia di prigionieri. Nella presa delle alture di Tytchentza al sud di Jaroslaw abbiamo fatte prigioniere cinque compagnie austriache.

Il nostro corpo che opera al sud di Przemysl ha respinto un attacco del nemico facendo 500 prigionieri e prendendo 9 mitragliatrici.

L'ala sinistra di questo corpo passando all'offensiva ha fatto ancora numerosi prigionieri austriaci, ai quali ha tolto una quantità di armi e di cassoni.

La colonna nemica che occupava Stryi è stata messa in rotta in un combattimento corpo a corpo. Abbiamo fatto mille prigionieri.

Nella Prussia orientale nulla da segnalare.

Nisch, 24. — Dopo un combattimento durante il quale inflissero al nemico perdite considerevoli le truppe serbe operanti in Bosnia si sono ritirate sulle posizioni ad ovest di Visegrad in seguito alla ritirata delle truppe montenegrine operanti a sud est.

Nondimeno la situazione delle truppe serbe in Bosnia è molto favorevole.

Uno dei due monitori che da Chabatz si recava verso Skelanska Ada ha urtato in una mina nella notte del 22 ottobre ed è affondato.

L'equipaggio è stato salvato da un canotto automobile.

Londra, 24. — Circa i vapori britannici affondati dagli incrociatori tedeschi, l'Ammiragliato fa la seguente dichiarazione:

Si crede che otto o nove incrociatori tedeschi si trovino nell'Atlantico, nel Pacifico e nell'Oceano indiano. Oltre 70 incrociatori in-

glesi, giapponesi, francesi e russi, senza contare gli incrociatori ausiliari, operano di concerto alla ricerca degli incrociatori tedeschi. La vasta distesa dei mari oceanici e le migliaia di isole degli arcipelaghi permettono alle navi nemiche di manovrare quasi all'infinito.

La scoperta e la distruzione di questi incrociatori nemici è, dunque, soprattutto, questione di tempo, di pazienza e di fortuna. Si deve principalmente al fatto di aver contravvenuto alle istruzioni dell'Ammiragliato, se i vapori mercantili inglesi sono stati presi.

La percentuale delle perdite è molto meno importante di quanto si attendeva prima della guerra. Su 4000 navi inglesi di lungo corso 39 soltanto sono state affondate dal nemico, ossia meno dell'1 0/0. Il tasso di assicurazione dei carichi, che, al principio delle ostilità, era di 5 ghinee per cento, è, oggi, di due per cento. Su 8 o 9 mila traversate, tra i porti del Regno Unito e quelli esteri, meno del 5 per mille sono stati ostacolati dal nemico.

Sul numero relativamente ristretto delle navi tedesche che si trovano in mare, 133 sono state catturate. Questo rappresenta quasi il quadruplo di quanto accade per la numerosissima marina mercantile britannica.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato ufficiale dice:

Il 23 e il 24 corr. le truppe russe hanno inflitto parecchie disfatte alle retroguardie tedesche che volevano mantenersi sulle posizioni lungo i fiumi Rawka, Skernevka e Kylka.

Le città di Lowicz, Skernevicz e Rawa sono state prese alla baionetta.

Gli austriaci e i tedeschi che battono in ritirata sulle strade conducenti a Radom, avendo ricevuti rinforzi e traendo partito dalla regione boscosa e accidentata, oppongono una ostinata resistenza alla nostra offensiva, che progredisce.

Vienna, 25. — Un comunicato ufficiale dice:

Sul teatro nord-est della guerra i nostri eserciti e grosse forze tedesche si trovano ora su un fronte quasi ininterrotto che si estende dai pendii settentrionali dei Carpazi orientali per Stary Sambor, per il terreno situato ad est e dinnanzi alla fortezza di Przemysl, per il San inferiore e per il terreno rivierasco polacco della Vistola sino alla regione di Plazk. Esse combattono contro le forze principali russe che hanno condotto anche le loro truppe del Caucaso, della Siberia e del Turkestan.

La nostra offensiva oltre i Carpazi ha attratto verso di sè forze nemiche abbastanza considerevoli.

Nella Galizia centrale, ove i due avversari occupano posizioni fortificate, la battaglia generale continua.

Al sud di Przemysl e sul San Inferiore le nostre truppe hanno ottenuto anche negli ultimi giorni parecchi successi.

Nella Polonia russa sono state messe, sin da ieri, in linea dalle due posti grosse forze che si battono al sud-est della regione Vistola-Ivangorod-Varsavia.

Generale *Hoefer*.

Roma, 25. — L'Ambasciatore d'Inghilterra comunica il seguente dispaccio da Londra 24:

L'Ammiragliato britannico annunzia che ieri i monitori ed altre navi della flottiglia britannica di bombardamento diressero efficacemente il loro fuoco sull'ala destra tedesca, di concerto con le operazioni dell'esercito belga.

Tutti gli attacchi tedeschi su Nieuport furono respinti e molto danno fu arrecato al nemico dal fuoco delle navi, che presero di infilata la linea germanica.

I prigionieri nemici attestano le gravi perdite sofferte per questa causa. Il fuoco fu aperto anche sulle batterie tedesche presso Ostenda.

L'ammiraglio Hood ha adesso una flottiglia di navi veramente adatte per questo scopo, ma nello stesso tempo di non grande valore navale.

Durante il giorno le navi britanniche furono attaccate con persistenza da un sottomarino nemico e siluri furono lanciati senza successo contro il *Vildfire* e il *Myrmidon*.

Aeroplani e aerostati navali cooperarono alla direzione del fuoco britannico. La flottiglia non subì alcuna perdita.

L'Ammiragliato annunzia che un sottomarino tedesco è stato speronato ed affondato dalla controtorpediniera *Badger* al largo della costa olandese.

La prua del *Badger* fu alquanto danneggiata.

Uno dei monitori fluviali austriaci è stato affondato sul fiume Sava da una mina.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: L'azione è continuata nelle stesse condizioni della giornata precedente. Vi fu una battaglia violentissima tra Nieuport e il fiume Lys. Forze tedesche hanno potuto attraversare l'Yser tra Nieuport e Dixmude.

All'ovest e ad est di Lilla alcuni vivaci attacchi nemici sono stati respinti.

Tra l'Oise e l'Argonne nulla da segnalare tranne qualche leggero progresso delle nostre truppe a nord-ovest di Soissons e nella regione di Craonne.

Sulle alture della Mosa un combattimento di artiglieria.

Nella Woëvre la nostra artiglieria pesante tiene sotto il suo fuoco la strada di Thiancourt, Nonsard, Baxerulles e Woinville, che è una delle principali vie di comunicazione dei tedeschi verso Saint Mihiel.

Si segnala che ieri nell'Argonne un intero reggimento di fanteria tedesca è stato annientato, durante l'operazione che si è svolta nel bosco di La Chalade.

Berlino, 25. — Il grande stato maggiore comunica dal gran quartier generale 25 ottobre mattino:

Il canale Yper-Ypres è stato da noi varcato con altre considerevoli forze fra Nieuport e Dixmude, il 24 corrente dopo accaniti combattimenti.

Il nemico si è rafforzato ad est ed a nord-est di Ypres. Tuttavia le nostre truppe sono riuscite ad avanzare su alcuni punti. Circa cinquecento inglesi, fra cui un colonnello e ventotto ufficiali, sono stati fatti prigionieri.

All'est, le nostre truppe hanno preso l'offensiva contro Augustow. Nella regione di Ivangorod le nostre truppe combattono a fianco con le truppe austro-ungariche. Milleottocento russi sono stati fatti prigionieri.

Capetown, 25. — Le truppe ribelli comandate dal colonnello Maritz si compongono di un migliaio di uomini, tra i quali circa 80 artiglieri tedeschi. Esse dispongono di alcune mitragliatrici e di due cannoni da campagna. Si assicura che il colonnello Maritz ha offerto alcuni giorni or sono di arrendersi, a condizione che tanto lui quanto i suoi partigiani siano graziati e che i tedeschi siano fatti tornare nei loro territori. Il colonnello Maritz non ha ricevuto alcuna risposta.

Londra, 25 (ufficiale). — La controtorpediniera *Badger* ha speronato e affondato un sottomarino tedesco sulle coste dell'Olanda.

La prua del *Badger* è rimasta alquanto danneggiata.

Nisch, 26 (ufficiale). — Il 22 corrente, nei combattimenti impegnati su tutto il fronte della Bosnia, il nemico è stato respinto ed ha subito gravi perdite.

Le nostre truppe che seguono il movimento di ritirata dei Montenegrini hanno leggermente indietreggiato e si trovano ora ad ovest di Visegrad. Tuttavia la situazione è completamente soddisfacente.

Lo stesso giorno due monitori austriaci si trovavano alle 8 di sera, uno dinanzi a Schabatz e l'altro a valle di Skolanska Ada; uno dei monitori, che circa le 2 del mattino risaliva in direzione di Schabatz, presso Orachatchka Ada, verso la foce del Dobrva, ha urtato batz, presso Orachatchka Ada, verso la foce del Dobrva, ha ur- tato contro una mina. Dopo l'esplosione il monitore, della lunghezza di quaranta metri, si è innalzato un po' al disopra del livello dell'acqua e poi si è abbattuto sulla riva austriaca. Si sono udite grida di imprecazione in lingua serba ed ungherese ed un comando dato in lingua tedesca.

La cannoniera è affondata e non si scorge più di essa che parte

delle caldaie, il fumaiolo, il ponte di comando e gli alberi. Le caldaie sono esplose. Sulla cupola che proteggeva le caldaie si trovavano due mitragliatrici. La cannoniera è completamente fuori uso.

Un canotto automobile austriaco è riuscito a salvare l'equipaggio ed i feriti.

***

La situazione in Albania si fa sempre più oscura. Fra i tanti dispacci comunicatici dall'*Agenzia Stefani* pubblichiamo i seguenti:

Atene, 25. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Gli albanesi attaccarono ieri il corpo epirota di Moschopolis. Gli epiroti sono riusciti a respingere gli assalitori. Il capo del corpo degli epiroti, Tripolitakis, è stato ucciso.

Atene, 25. — L'*Agenzia di Atene* ha da Janina che il combattimento di Clissure continua.

I gheghi albanesi sono oltre 5000 e sono forniti di artiglieria e mitragliatrici.

Le truppe dell'Epiro autonomo essendo inferiori di numero, ripiegarono, ma da Argirocastro giunsero loro rinforzi di urgenza.

Gli attacchi degli albanesi contro le frontiere dell'Epiro continuano e rendono molto difficile la situazione del Governo epirota. Le modiche risorse di cui esso disponeva si esauriscono e la popolazione maschile, costretta a difendere il territorio, non può più dedicarsi ai pacifici lavori che le permetterebbero di procurarsi l'indispensabile.

FRA RUSSIA ED ITALIA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 24. — Ieri sera l'ambasciatore di Russia, signor Krounpensky, si è recato alla Consulta per fare una comunicazione da parte del suo Governo a S. E. il presidente del Consiglio. Il testo della comunicazione, che riproduceva un telegramma diretto da Pietrogrado all'Ambasciata imperiale a Roma, è esattamente il seguente:

« S. M. l'Imperatore di Russia, volendo dare un attestato della sua alta simpatia all'Italia, si è degnata ordinare di proporre di liberare tutti i prigionieri austriaci di nazionalità italiana se il Governo italiano si impegna a custodirli per tutto il tempo della guerra perchè essi non possano rientrare negli eserciti austro-ungarici ».

Il presidente del Consiglio ha risposto che apprezzava altamente le simpatiche intenzioni di S. M. lo Czar, e faceva presente all'ambasciatore che, secondo il nostro diritto pubblico interno, qualunque italiano o straniero tocchi il nostro suolo e non abbia commesso reati, è libero, e la sua libertà non può essere in alcun modo menomata, e che perciò non vedeva come noi potremmo prendere l'impegno (naturalmente per mantenerlo) di sottoporre a sorveglianza quei prigionieri liberati dalla Russia in modo da impedir loro di varcare qualunque delle nostre frontiere. Comunque, anche nei riguardi dei doveri della neutralità che l'Italia è tenuta ad osservare, il presidente del Consiglio si riservava di approfondire l'esame delle questioni di diritto che potrebbero eventualmente sorgere, affidandone lo studio agli uffici competenti.

CRONACA ITALIANA

A Villa Glori. — Iermattina, com'era annunziato, ebbe luogo la commemorazione dell'eroico tentativo di Villa Glori nel 1867 per la liberazione di Roma, promossa dalla Società dei reduci garibaldini « G. Garibaldi ».

Un numeroso gruppo di reduci, la Società ex-bersaglieri La Marmora e parecchi ricreatori con fanfare si riunirono a Piazza del Popolo, e trassero al suono degli inni patriottici a Villa Glori.

Presso lo storico mandorlo pronunziò un discorso di circostanza il presidente ing. Uffreduzzi. Venne poscia scoperta la lapide murata sulla base rustica ove si erge la colonna commemorativa dell'eroico episodio.

L'epigrafe, dettata con alto sentimento patriottico, dice:

« A ricordo venerato indelebile — Del sacrificio qui compiuto — Da Enrico e Giovanni Cairoli — pro Roma 23 ottobre 1867 — Questa colonna eresse — La Società dei reduci delle patrie battaglie « G. Garibaldi ».

Croce rossa italiana. — Il Comitato centrale della filantropica istituzione, fulgente semprepiù di benemerenze e di gloria, ha pubblicato testè in accurata edizione un volume, corredato da abbondanti dati statistici, sulla campagna antimalarica compiuta dall'Associazione nell'Agro romano e nelle Paludi pontine nel 1912 e 1913.

Dal rapporto dell'ispettore medico principale dell'Associazione prof. Paolo Postempski si rileva che nel suddetto periodo il servizio della Croce rossa fu intensificato notevolmente per coprire alcune zone malariche, che per la loro ubicazione ed estensione fatalmente sarebbero rimaste prive di una efficace profilassi malarica. Furono infatti impiantate sei ambulanze nelle residenze di Casal de' Pazzi, di Torre Nuova, di Campomorto, di Pratica di Mare, di Maccarese e di Boccea.

Nella Palude pontina funzionarono quattro ambulanze ed una quinta risiedette in montagna, cioè a Campo Soriano. Oltre al servizio delle ambulanze fu provveduto al servizio di profilassi malarica nella zona Ponte Galera-Porto.

Il servizio antimalarico estivo ebbe principio nell'Agro romano il 26 giugno ed ebbe termine il 31 ottobre e fu diviso come negli anni precedenti in due periodi uguali.

Il risultato è stato ottimo sia per il numero dei profilassati, sia per la percentuale dei malarici che per l'Agro romano fu di 5,1 per cento e per la Palude del 4,9 per cento.

Pietà gentile. — La presidenza dell'Associazione per la donna, in una recente circolare, dopo avere rilevato le condizioni miserrime in cui trovansi tanti rimpatriati a causa degli avvenimenti guerreschi in Europa, rivolge il seguente invito:

« Noi dell'Associazione per la donna, desideriamo di portare aiuto a quelle donne e a quelle fanciulle, che o rimpatriate o prive di lavoro a causa delle attuali circostanze, vengono ogni giorno a domandare occupazione alla nostra sede.

Perciò torniamo ancora a fare appello a tutti i negozianti o privati, Istituti lavoratori, ecc., a cui necessiti personale ed offriamo incaricarci gratuitamente di trovar loro commesse, dattilografe, impiegate di ogni genere, nonchè professoresse, istitutrici, maestre, infermiere ed anche buone operaie.

L'Associazione per la donna fida in questo momento sulla solidarietà ed il buon cuore di tutti coloro che sentono il dovere di interessarsi ai propri connazionali.

La sede dell'Associazione per la donna è al Corso Umberto, n. 380, telefono 505, ed è aperta nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle 18 alle 20.

Partenza. — Si telegrafa da Bengasi che ieri il governatore, generale Ameglio, è partito per l'Italia in breve congedo.

La mostra d'arte a Venezia. — La XI esposizione internazionale d'arte si chiuderà il 1° novembre improrogabilmente.

In detto giorno avrà luogo un'altra grande lotteria di beneficenza, per la quale eminenti artisti hanno offerto pregevoli opere da sorteggiarsi in premio.

La direzione delle ferrovie dello Stato ha provveduto perchè la vendita dei biglietti speciali di andata e ritorno per Venezia venga continuata nelle rispettive stazioni fino al pomeriggio del 1° novembre per quelli la cui validità è di due a otto giorni, e fino a tutto il giorno 29 corrente per quelli la cui validità è di 10 a 15 giorni.

Beneficenza. — A Milano, il signor Giovanni Lagomaggiore,

in memoria della defunta moglie signora Luigia Tamborini, la quale già lasciò erede delle proprie sostanze l'Orfanotrofio femminile di Milano, ha donato allo stesso Istituto la somma di L. 30.000.

Nelle riviste. — Colla consueta eleganza grafica e con l'accurato ed utile testo l'egregia rivista torinese *La fotografia artistica* ha pubblicato in uno i numeri per i mesi di agosto e settembre, a causa delle attuali condizioni all'estero.

Le illustrazioni numerose, sceltissime, ci rivelano lavori fotografici pregevolissimi e costituiscono saggi di zincografia ammirevoli riproducenti ritratti, scene della natura, paesaggi, opere d'arte. Qualche indovinata nota letteraria, fra cui una pagina poetica francese in versi alessandrini, rendono vieppiù completo l'artistico fascicola della rivista.

Movimento commerciale. — La Camera di commercio italiana a Tunisi comunica che il Governo della Reggenza ha promulgato il seguente decreto:

Art. 1. — È proibita l'uscita e la riesportazione dai magazzini di deposito, in seguito a deposito, transito, trasbordo ed ammissione temporanea dei seguenti prodotti:

Cereali e loro derivati e le farine alimentari d'ogni specie e qualità, foraggi, fieno e paglia, legumi freschi, pesci e crostacei freschi, animali della specie cavallina, asini ed incroci, specie bovina, ovina, caprina, porcina, pollame ed ova di pollame, petrolio, essenze, mazout ed altri prodotti analoghi, zucchero.

Art. 2. — A queste disposizioni potranno essere concesse delle eccezioni alle condizioni che saranno determinate dal direttore generale delle finanze, sentito il parere del direttore generale della agricoltura, commercio e colonizzazione.

La prefata Camera comunica inoltre che con recente decreto fu revocato il divieto di esportazione degli oli d'oliva dalla Tunisia.

*** Il R. console generale in Pireo comunica che il postale ellenico *Micali* è partito per Brindisi.

*** Il R. ministro in Lisbona telegrafa cheper il 10 novembre attendesi colà il piroscafo inglese *Garth Castle* diretto a Marsiglia Napoli e Africa Orientale.

Marina mercantile. — *L'Italia*, della N. G. I., è partito da Dakar per Rio de Janeiro e Buenos Aires. — Il *Principe Umberto*, idem, ha transitato da Gibilterra per Santos e Buenos Aires. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires. — Il *Sumatra*, della Marittima italiana, è partito da Dedeagatch per l'Italia. — Il *Savoja*, della Veloce, ha proseguito da Trinidad per i restanti scali dell'America centrale. — Il *Bologna*, ha proseguito da Teneriffa per Barcellona e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 24. — La Legazione di Persia smentisce la voce di unapretesa propaganda che sarebbe fatta in Persia in favore della guerra santa.

VIENNA, 24. — Ieri sono stati constatati un caso di colera a Vienna, a Graz, a Innsbsruck, in Boemia ed in Slesia, due casi in Moravia e in Carinzia.

Si tratta per la maggior parte di persone reduci dal teatro della guerra del nord.

Inoltre sono stati constati 32 casi in Galizia.

COSTANTINOPOLI, 24. — Le notizie della mascherata annessione dell'Epiro da parte della Grecia richiamano la viva attenzione di questi circoli.

Il *Jeune Turc* scrive: L'annessione non potrebbe passare senza proteste e senza l'intervento della Turchia, che sarebbe giustificato da tutti i punti di vista, perchè le isole dell'arcipelago sono state concesse alla Grecia in cambio del suo abbandono delle pretese sull'Albania Meridionale.

Anche la Bulgaria è interessata all'ingrandimento della Grecia il quale modifica l'equilibrio dei Balcani.

È così stabilito, una volta di più, che gli interessi della Turchia e della Bulgaria sono identici.

LONDRA, 24. — Giunge notizia da Freemantle che i passeggeri del *Medina*, proveniente da Colombo, raccontano di aver veduto nell'Oceano Indiano una nave carboniera olandese coi boccaporti e coi martinetti preparati.

Si crede che si accingesse a rifornire di carbone l'incrociatore *Emden*.

MADRID, 24. — La Regina ha dato alla luce un maschio.

VIENNA, 24. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Serajevo:

Processo per la uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando.

Il procuratore di Stato, riassumendo le principali risultanze del processo, rileva essere state portate irrecusabili prove, che la Serbia, la quale deve la sua esistenza indipendente e parecchi ampliamenti del suo territorio principalmente dovuti alla Monarchia austro-ungarica, ha contraccambiato con odio questa condiscendenza.

La Serbia, istigata dal dispotico Impero czarista, che si serve della Serbia pei propri scopi, come di uno strumento contro l'Austria-Ungheria, è stata presa da megalomania e ha voluto sostenere fra gli slavi meridionali una parte uguale a quella che la Russia sostiene tra gli slavi settentrionali.

Il Governo serbo, pieno di questa idea megalomane, non ha omesso alcun mezzo per riunire con la Serbia sotto il manto della unità slavo-meridionale tutte le provincie della Monarchia abitate dagli slavi meridionali, specialmente la Bosnia-Erzegovina.

Il procuratore ha chiesto per gli accusati la punizione corrispondente all'atto d'accusa.

BERLINO, 24 (ufficiale). — La stampa inglese continua ostinatamente ad affermare che l'imperatore Guglielmo, il 19 agosto, ha emanato ad Aix-les-Bains un ordine del giorno, nel quale avrebbe parlato dello spregevole esercito del maresciallo French.

Tale notizia è assolutamente infondata. L'Imperatore, dal principio della guerra, non è mai stato ad Aix-les-Bains e non ha emanato il suddetto ordine del giorno.

PARIGI, 24. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, accompagnato dal presidente del Consiglio. Viviani, e dal ministro della guerra, Millerand, ha visitato stamane il campo di Souges, presso Bordeaux, ed ha assistito alle manovre delle truppe del campo composto della classe 1914 e dei territoriali.

Per conseguenza stamane non c' è stato Consiglio dei ministri.

VIENNA, 25. — Sono stati constatati ieri i seguenti casi di colera: Uno in Moravia, due in Boemia e 105 a Krems nella bassa Austria.

Questi ultimi in truppe provenienti dalla Galizia, dove i casi constatati sono 57.

BERLINO, 25. — In una comunicazione alle Potenze neutrali circa l'attitudine dell'Inghilterra e della Francia riguardo alla dichiarazione di Londra sul diritto di guerra marittima, il Governo tedesco rileva, fra l'altro, che le modificazioni che il Governo inglese ha annunciato di apportare alla dichiarazione di Londra sul diritto di guerra marittima del febbraio 1909, permettono di decidere dei beni del nemico su semplice sospetto, ogni volta che il destinatario dei beni è sotto controllo delle autorità dello Stato nemico ed aboliscono le stipulazioni più indulgenti circa il contrabbando relativo, che è trattato alla stessa stregua del contrabbando assoluto.

Il Governo inglese, credendo di poter ignorare gli elenchi del contrabbando assoluto, del contrabbando relativo e delle merci che non sono da dichiararsi di contrabbando, contenuti nella dichiarazione di Londra, reca oltraggio a stipulazioni riconosciute di diritto delle genti.

Contrariamente all'art. 38 della dichiarazione stessa, il Governo inglese vuol sequestrare la nave per tutta la durata del viaggio, e non fino a che il contrabbando rimane a bordo, se il contrabbando si fa con falsi documenti. La cattura per infrazione del blocco è estesa in modo intollerabile.

Contro il diritto delle genti e le forze navali inglesi fanno prigionieri tedeschi tenuti al servizio militare, ma non ancora appartenenti all'esercito. La Francia adottò lo stesso punto di vista.

È vero che la dichiarazione di Londra non fu ancora ratificata, ma i plenipotenziari firmatarii riconobbero espressamente, nella in-

troduzione alla dichiarazione stessa, conformi al diritto internazionale le disposizioni contenutevi.

Il Governo tedesco tiene molto a conoscere il punto di vista dei paesi neutrali verso l'attitudine dell'Inghilterra e della Francia.

VIENNA, 25. — I corrispondenti di guerra dei giornali informano unanimemente che, in seguito alle eccellenti misure sanitarie prese il numero dei casi di colera e di dissenteria diminuisce rapidamente.

PARIGI, 25. — I giornali hanno da Pietrogrado:

Si afferma che il Ministero degli interni ha elaborato un progetto di liquidazione delle proprietà rurali nel quale si propone di privare tutti i sudditi tedeschi ed austriaci del diritto di possedere in proprio immobili fuori delle città nei 25 governi di frontiera e adiacenti al mar Baltico, al mar Nero e al mar d'Azow. Questo progetto di legge prevede un termine di liquidazione di parecchi mesi.

BERNA, 25. — Le elezioni per il rinnovamento del Consiglio nazionale si sono svolte nella massima calma.

Vi è stata lotta soltanto in alcune circoscrizioni.

A Ginevra il partito democratico (conservatore-liberale) ha riportato un brillante successo ottenendo al primo giro di scrutinio l'elezione di tre candidati, dei quali due nuovi.

Per l'8° collegio vi è ballottaggio tra 4 candidati, uno dei quali, conservatore liberale, si trova a capolista, mentre i due deputati uscenti, radicali, Charbonnet e Ritzchel, ai quali si rimproverava di avere votato la convenzione del Gottardo, si trovano in fondo alla lista con scarsissimo numero di voti.

A Neuchâtel i due deputati socialisti uscenti, non portati da altri partiti, non hanno raggiunto la maggioranza assoluta.

Nel Ticino, dove i vari partiti votavano ognuno per candidati propri, probabilmente nessuno è risultato eletto non avendo nelle due circoscrizioni alcun candidato raggiunto la maggioranza assoluta.

Nel referendum sulla revisione della Costituzione per la riorganizzazione della amministrazione federale e per la istituzione di un tribunale amministrativo i risultati sono ancora molto incompleti. Sembra tuttavia che l'accoglimento della revisione sia assicurat con forte maggioranza.

BERLINO, 25. — L'Imperatore ha conferito al capitano luogotenente Weddigen, comandante del sottomarino *U 9* l'ordine pel merito.

BERLINO, 25. — Si ha dal grande quartier generale che il generale Von Moltke è stato colpito da mal di fegato. La malattia non dà luogo ad apprensioni. Il generale Moltke si trova sotto buone cure mediche al quartier generale. Nelle sue condizioni si è già verificato un considerevole miglioramento. Le sue funzioni vengono esercitate dal ministro della guerra, generale Falkenheim.

VIENNA, 26. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Serajevo 25:

Processo per l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando. — I difensori terminano le arringhe.

Prima che il dibattimento vengo dichiarato chiuso, l'accusato Cabrinovic dichiara che l'idea di assassinare l'arciduca ereditario non nacque spontaneamente negli accusati. Nei circoli che egli, Princip e Grabez, frequentavano, l'attentato fu sempre rappresentato come una nobile impresa.

Le persone fra le quali i cospiratori hanno vissuto a Belgrado, rilevarono sempre che occorreva togliere di mezzo l'arciduca ereditario perchè contrario alla idea sud-slava.

Sebbene Princip voglia atteggiarsi ad eroe, tutti gli accusati deplorano quanto è avvenuto.

Essi non sapevano che l'arciduca ereditario aveva figli e pregano che sia comunicato a questi fanciulli che gli accusati deplorano il loro misfatto e chiedono il loro perdono.

Gli accusati soggiungono che non sono dei criminali e si sacrificarono per una causa che ritenevano buona.

LISBONA, 25. — Il *Mundo*, smentendo certe voci corse, afferma che la tranquillità regna nelle colonie portoghesi, compresa Angola.

L'invio di un contingente di marinai per rafforzare la colonna del colonnello Rocadas al sud di Angola non è che una misura preventiva, che è stata presa contro gli indigeni di Guamatas e di Guanahamas.

L'accusato Princip dichiara che l'idea dell'attentato provenne unicamente da lui ed è per questo che egli pose in esecuzione l'attentato stesso. Princip non vuole difendersi.

La sentenza sarà pronunciata mercoledì mattina.

PARIGI, 25. — In alcuni articoli di giornali si continua a considerare il generale von Kluck come dirigente sempre le operazioni della destra tedesca. Questa situazione era esatta durante la battaglia della Marna ed al principio dell'azione sull'Aisne; ma dopo che il fronte è stato esteso al nord dell'Oise, l'esercito del generale von Kluck è rimasto sull'Aisne.

Le modificazioni successive all'ordine di battaglia hanno condotto alla sua destra delle forze che operavano prima sul fronte dell'ala sinistra tedesca.

Attualmente gli eserciti tedeschi che combattono tra l'Oise ed il mare sono, cominciando dal sud, quelli del generale von Bulow, del Kronprinz di Baviera e del duca di Wurtenberg, quest'ultimo in Belgio.

VIENNA, 26. — Ieri sono stati constatati quattro casi di colera a Vienna, un caso a Gratz, tre casi in Moravia e un caso in Slesia; si tratta di militari reduci dal teatro della guerra del nord.

Inoltre sono stati constatati 105 casi in Galizia.

Il numero di soldati malati di colera trasportati a Krems dalla Galizia si riduce a 24.

Gli altri casi denunciati sono soltanto sospetti.

BERLINO, 26 (ufficiale). — La notizia divulgata da qualche giornale italiano che ufficiali dello stato maggiore tedesco facciano ispezioni nel Trentino e che vi si attendano truppe e materiale da guerra dalla Germania è completamente priva di fondamento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

25 ottobre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	762.24
Termometro centigrado al nord	18.2
Tensione del vapore, in mm.	8.01
Umidità relativa, in centesimi	52
Vento, direzione	da nord-est
Velocità in km.	quasi calma
Stato del cielo	misto
Temperatura massima, nelle 24 ore	19.4
Temperatura minima, id.	9.0
Pioggia in mm.	—

25 ottobre 1914.

In Europa: pressione massima di 769 su Pietrogrado, minima di 759 sul basso Tirreno e Tripolitania.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica abbassata debolmente sulla Toscana e isole, salita altrove intorno a 1 mm.; temperatura diminuita al nord, generalmente aumentata altrove; cielo nuvoloso con pioggie nelle isole, vario con qualche pioggiarella in Piemonte e Marche, quasi sereno altrove con qualche nebbia.

Barometro: massimo 764 sulle regioni alpine, minimo 759 al W della Sicilia.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso o nebbioso, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggierella, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati intorno Greco, cielo nuvoloso, qualche pioggierella nelle località centrali, temperatura in aumento, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante sulle alte e medie regioni, venti alquanto forti 2° quadrante altrove, cielo nuvoloso con pioggierelle sulle località meridionali, vario nel rimanente, mare agitato coste insulari e calabre.

Versante jonico: venti moderati intorno scirocco, cielo nuvoloso con pioggierelle, temperatura stazionaria, mare qua e là agitato.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo nuvoloso con pioggierelle, temperatura diminuita, mare alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 25 ottobre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 0	14 0
San Remo	sereno	calmo	19 0	13 0
Genova	sereno	calmo	19 0	15 0
Spezia	1|2 coperto	calmo	18 0	13 0
Piemonte				
Cuneo	3|4 coperto	—	14 0	9 0
Torino	1|4 coperto	—	14 0	10 0
Alessandria	1|4 coperto	—	17 0	10 0
Novara	sereno	—	14 0	6 0
Domodossola	1|4 coperto	—	17 0	5 0
Lombardia				
Pavia	nebbioso	—	18 0	10 0
Milano	3|4 coperto	—	17 0	11 0
Como	1|2 coperto	—	16 0	10 0
Sondrio	3|4 coperto	—	17 0	5 0
Bergamo	nebbioso	—	15 0	11 0
Brescia	sereno	—	17 0	11 0
Cremona	nebbioso	—	18 0	8 0
Mantova	nebbioso	—	17 0	9 0
Veneto				
Verona	1|2 coperto	—	18 0	8 0
Belluno	1|2 coperto	—	16 0	7 0
Udine	sereno	—	17 0	9 0
Treviso	coperto	—	18 0	8 0
Vicenza	nebbioso	—	17 0	10 0
Venezia	nebbioso	calmo	16 0	11 0
Padova	nebbioso	—	17 0	8 0
Rovigo	nebbioso	—	18 0	7 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	nebbioso	—	17 0	9 0
Parma	sereno	—	17 0	10 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	17 0	10 0
Modena	sereno	—	18 0	9 0
Ferrara	nebbioso	—	16 0	8 0
Bologna	sereno	—	17 0	11 0
Forlì	nebbioso	—	16 0	10 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3|4 coperto	mosso	17 0	8 0
Ancona	sereno	calmo	16 0	11 0
Urbino	1|2 coperto	—	14 0	8 0
Macerata	1|2 coperto	—	17 0	10 0
Ascoli Piceno	sereno	—	18 0	10 0
Perugia	sereno	—	15 0	9 0
Toscana				
Lucca	1|4 coperto	—	19 0	10 0
Pisa	1|4 coperto	—	21 0	9 0
Livorno	3|4 coperto	calmo	19 0	12 0
Firenze	sereno	—	19 0	8 0
Arezzo	1|4 coperto	—	19 0	8 0
Siena	sereno	—	17 0	11 0
Grosseto	sereno	—	20 0	9 0
Lazio				
Roma	sereno	—	19 0	9 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	-	18 0	6 0
Chieti	1|4 coperto	—	15 0	11 0
Aquila	coperto	—	15 0	7 0
Agnone	sereno	—	15 0	5 0
Foggia	coperto	—	19 0	10 0
Bari	3|4 coperto	calmo	17 0	9 0
Lecce	nebbioso	—	19 0	12 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	calmo	21 0	12 0
Caserta	1|4 coperto	—	21 0	13 0
Napoli	1|4 coperto	calmo	20 0	13 0
Benevento	3|4 coperto	—	19 0	6 0
Avellino	coperto	—	16 0	4 0
Mileto	coperto	—	20 0	14 0
Potenza	coperto	—	14 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3|4 coperto	—	17 0	6 0
Sicilia				
Trapani	3|4 coperto	calmo	22 0	15 0
Palermo	coperto	mosso	21 0	15 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	18 0	14 0
Messina	piovoso	calmo	21 0	17 0
Catania	piovoso	—	20 0	14 0
Siracusa	piovoso	calmo	21 0	14 0
Sardegna				
Sassari	piovoso	—	?	?
Cagliari	1|4 coperto	calmo	22 0	12 0
Libia				
Tripoli	1|4 coperto	calmo	24 0	16 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*